

# TORNATA DEL 28 MAGGIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Congedi.* = Lettura di un disegno di legge dei deputati Bigliati e Merialdi per la parificazione del censo elettorale politico nei comuni componenti i collegi di Capriata d'Orba e di altri comuni. = Discussione del bilancio definitivo del Ministero di grazia e giustizia pel 1874 — Interpellanza svolta dal deputato Miceli su qual modo il Governo esercita il diritto di regio exequatur e placet nelle provviste beneficiarie — Risposta del guardasigilli — Il deputato Miceli fa delle repliche ed altre domande, a cui risponde il ministro. = Presentazione della relazione sullo schema di legge sulla reintegrazione dei gradi militari e pensioni alle famiglie dei morti per la libertà e per l'indipendenza. = Interrogazione del deputato Cavallotti intorno al sequestro di stampati, reputato in offesa ad un verdetto della magistratura popolare ed al rispetto della cosa giudicata — Risposta del guardasigilli e repliche del deputato interrogante, che prende atto delle dichiarazioni del ministro. = Approvazione dei due primi capitoli del bilancio — Raccomandazioni dei deputati Varè e Tocchi sul capitolo 3, e spiegazioni del guardasigilli — Istanze del deputato Larussa sul 25 ter, e dichiarazioni del ministro — Tutti i capitoli sono approvati. = Approvazione dell'articolo del disegno di legge per il convalidamento di decreti reali per spese impreviste pel 1873. = Discussione del disegno di legge per una spesa destinata all'escavazione dei porti di Genova, Livorno e Venezia — Osservazioni diverse e proposte dei deputati De Amezaga e Cavalletto, e spiegazioni dei ministri pei lavori pubblici e per le finanze e del relatore Lacava — Il deputato De Amezaga prende atto delle dichiarazioni — Sono approvati i tre articoli.

La seduta è aperta alle 2 e 25 minuti.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

**MASSARI, segretario.** Leggo il sunto dell'unica petizione giunta alla Camera:

998. Il Consiglio comunale di Barrafranca, provincia di Caltanissetta, fa voti per l'ingrandimento del territorio di quel comune in proporzione della popolazione che conta.

## CONGEDI.

**PRESIDENTE.** Chiedono un congedo per affari privati: gli onorevoli Del Giudice Giacomo e Sprovieri, di venti giorni, e l'onorevole Pericoli, di tre. L'onorevole Arcieri ne chiede uno di otto giorni per ragioni di salute.

(Sono accordati.)

## LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Essendo stato ammesso alla lettura un progetto di legge presentato dagli onorevoli Bigliati e Merialdi, vi si procede.

**MASSARI, segretario.** (Legge)

« Progetto di parificazione del censo elettorale politico nei comuni componenti i collegi elettorali di Capriata d'Orba, Borgo San Dalmazzo, e Cairo Montenotte:

« Colla legge del 19 marzo 1848 il censo elettorale politico era stabilito per regola generale in lire quaranta: solo per i comuni della Sardegna, della Liguria e della provincia di Nizza, attese le loro particolari condizioni economiche, era stabilito in lire venti. Malgrado ciò, il principio della parità di trattamento fra i comuni di uno stesso collegio era rispettato, poichè si era avvertito di regolare la circoscrizione elettorale per modo che in ogni collegio singolarmente preso, il censo fosse o per tutti di lire quaranta o per tutti di lire venti.

« Ma colle successive leggi elettorali del 20 novembre 1859 e 17 dicembre 1870 (articolo 105) quel principio veniva profondamente offeso nei seguenti tre casi, unici in tutto lo Stato.

« Nel collegio di Capriata d'Orba, provincia di Alessandria, ai comuni dei mandamenti di Capriata d'Orba e di Castelletto d'Orba già appartenenti alla cessata provincia ligure di Novi, si univano i comuni dei mandamenti di Ovada, Bosco-Marengo,

Carpeneto e Rivalta-Bormida, appartenenti alle provincie piemontesi, conservando ai primi l'antico censo di lire *venti* ed ai secondi quello di lire *quaranta*.

« Nel collegio di Borgo San Dalmazzo, provincia di Cuneo, ai comuni che lo componevano ed aventi tutti il censo di lire *quaranta*, si univano i comuni di Tenda e Briga, piccolo avanzo della provincia di Nizza cui si conservava pure il censo di lire *venti*.

« Infine nel collegio di Cairo-Montenotte, ai comuni dei mandamenti di Cairo, Millesimo, Calizzano e Sanello, appartenenti alle già provincie liguri ora circondari di Savona ed Albenga, il cui censo rimaneva fermo in sole lire *venti*, si univano i comuni del mandamento di Deigo cui per altro si conservava il primitivo censo di lire *quaranta*.

« Questa eccezionale disuguaglianza fra comuni concorrenti alla nomina di uno stesso rappresentante, quando emanarono le leggi del 1859 e del 1860 fino ad un certo punto poteva sembrare sostenibile, attesa la differenza delle basi sulle quali presentavansi compilati i catasti dei comuni nizzardi e liguri in confronto di quelli dei comuni del Piemonte; differenza la quale a sua volta influiva sull'imposta fondiaria elemento principale, se non unico, del censo elettorale nei paesi agricoli. Ma dopo le leggi che riordinarono l'imposta fondiaria del compartimento ligure-piemontese sopra ben altre basi non v'ha ombra di ragione la quale giustificare possa quella ingiusta disparità di trattamento.

« Quando il censo è uno solo per tutti i comuni componenti ogni singolo collegio, sia esso più o meno esteso, tutti sono trattati ugualmente: la rappresentanza dei rispettivi interessi posa sopra basi conformi; l'eletto rappresenta il voto di una maggioranza vera e reale. Ma nel caso diverso la norma fondamentale della rappresentanza è sconvolta, e potrebbe avvenire che l'eletto rappresentasse il voto di una maggioranza artificiale e fittizia.

« I quadri statistici, che si uniscono, mostrano a quali risultati si giunga nei tre collegi sopra menzionati. Nel collegio di Capriata d'Orba, per esempio, il comune importante di Decada, malgrado che conti 7053 abitanti e lire 42,193 96 d'imposta regia, col censo di lire quaranta, riunisce appena centocinquantanove elettori, mentre il vicino comune di Capriata che conta soli 2842 abitanti e lire 20,354 56 d'imposte, grazie al censo di sole lire venti concorre alle elezioni con ben centoquarantadue elettori. Non basta; finitimo al comune di Capriata è il comune di Roccagrimalda, il quale paga

d'imposte poco meno del primo, ed ha popolazione anche superiore, cioè 2890 abitanti: eppure a causa della differenza del censo ha soli 51 elettori, cioè 91 meno di Capriata. Ed anzi Roccagrimalda si trova poco al disopra al comunello di Resturana, il quale grazie sempre al censo di lire venti, con soli 551 abitanti e lire 3489 20 di imposte, può mandare all'urna ben quaranta elettori.

« Analoghi risultati si hanno negli altri collegi di Borgo San Dalmazzo e Cairo Montenotte, nel quale ultimo ci piace notare la sproporzione che si verifica fra il mandamento di Deigo e quello di Sanello.

« A togliere simili anomalie si presentano due mezzi: o rialzare il censo in modo che resti fissato per tutti i comuni in lire quaranta, o ridurlo per modo che sia per tutti di lire venti.

« Vedrà la Camera nella sua saviezza quale di questi mezzi sia da adottarsi. Parve ai proponenti che il secondo mezzo fosse preferibile; sia perchè nel dubbio l'esercizio di un diritto politico di tanta importanza sembrò loro doversi allargare anzichè restringere, rendendo omaggio al principio della libertà; sia perchè coll'altro meno non pochi comuni verrebbero spogliati del beneficio del censo minimo, il quale forma un diritto quesito in forza delle leggi anteriori.

« Non ignorano i proponenti i progetti di riforme al sistema elettorale vigente fatti ultimamente alla Camera, nè le opposizioni a cui parte di essi già diedero ed altri possono dar luogo; come non si dissimulano le difficoltà di toccare una legge quasi statutaria. Se non che qui si tratta di un fatto speciale a tre collegi elettorali a cui sono estranei tutti gli altri collegi dello Stato: si tratta di riparare ad una anomalia e ad un'ingiustizia troppo evidente, senza entrare menomamente nel sistema che ci governa a cui la Camera potrà maturamente dedicarsi.

« I proponenti perciò hanno l'onore di presentarvi il seguente

#### « PROGETTO DI LEGGE

« *Articolo unico.* Nei comuni componenti i collegi elettorali di Capriata d'Orba, Borgo San Dalmazzo e Cairo-Montenotte, il censo richiesto per essere elettore politico è fissato per tutti indistintamente in lire venti. »

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Bigliati?

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Quando sarà presente si stabilirà il giorno in cui debba aver luogo lo svolgimento di questo progetto di legge.

**DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, E INTERPELLANZA DEL DEPUTATO MICELI.**

(V. Stampato n° 101-E)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio definitivo del Ministero di grazia, giustizia e culti pel 1874.

Rammenta la Camera che l'onorevole Miceli nella seduta del 14 febbraio di quest'anno presentò la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro guardasigilli sul modo onde il Governo esercita il diritto del regio *execuatur* e del regio *placet* sulle provviste beneficiarie. »

Fin d'allora la Camera deliberò che quest'interpellanza dovesse aver luogo in occasione del bilancio definitivo di grazia e giustizia; e nella seduta del 26 maggio fu stabilito che avesse luogo in principio della discussione del bilancio medesimo.

L'onorevole Miceli ha quindi facoltà di parlare per isvolgere la sua interpellanza.

**MICELI.** Mi congratulo coll'onorevole ministro guardasigilli che la sua salute gli abbia permesso di venire a discutere in questa Camera sul tema che io ho proposto, prima degli otto giorni da lui chiesti avant'ieri. Vede bene che io sono stato più felice profeta che egli stesso riguardo alla sua salute.

**VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia.** Non sono ancora ben guarito. (*Si ride*)

**MICELI.** Questa interpellanza che io ho presentata alla Camera, ha avuto una sorte molto deplorabile. Fu proposta in un tempo in cui l'onorevole ministro guardasigilli non stava bene, e l'onorevole presidente del Consiglio ne volle differito lo svolgimento fino a dopo la discussione dei provvedimenti finanziari. Ecco ora lo stato in cui ci siamo ridotti Camera e ministero. (*Accenna al numero ristretto dei deputati presenti*)

L'importanza del tema, a mio credere, avrebbe dovuto assegnare alla mia interpellanza una sorte migliore; e mi permetta l'onorevole guardasigilli che francamente gli dica, che io proprio per disperazione ho dovuto contentarmi di discutere questa mia interpellanza in occasione del bilancio, mentre essa per ragione e per regolamento doveva essere esplicitamente annunziata alla Camera, e non essere confusa con altra discussione.

Il regolamento vuole che le interpellanze sieno messe all'ordine del giorno, affinchè tutti i depu-

tati che vogliono prendervi parte, abbiano conoscenza che si tratta del *tale* argomento.

Ora è avvenuta una strana confusione.

Io poco fa (senza che nulla ne sapessi, perchè immaginava che l'onorevole guardasigilli volesse usufruttare almeno una parte degli otto giorni di dilazione che aveva chiesti nella penultima tornata), io poco fa ho trovato nell'ordine del giorno il bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

È inevitabile che io parli per non dar luogo ad infondate interpretazioni. Ma, viste le condizioni della Camera e del Ministero, limiterò al più possibile le mie parole, riservandomi, se sarò deputato alla nuova Legislatura, di ritornare sull'argomento, o riservandomi alla speranza che qualche altro deputato, più autorevole di me, tratti la gravissima questione che io ora sollevo.

La legge delle garanzie del Pontefice e delle relazioni dello Stato colla Chiesa ha una vita recentissima: sono appena tre anni che essa vige. Fu discussa per circa due mesi proprio da voi, o signori, che in questo momento udite la mia parola. Voi dunque che la studiaste con molta cura, che la discuteste con grande ampiezza, la ricorderete perfettamente, soprattutto nella parte sua più importante.

In quella legge, signori, si volle in nome della libertà spogliare lo Stato dei diritti preziosi che aveva da secoli, ed in nome della libertà fu concesso al clero pieno diritto di riunione, di che io non mi lagno, perchè desidero che le libertà sieno esercitate da tutti i cittadini, ed in ogni cittadino rispettate dagli altri e dal Governo. Fu rinunziato alla Legazione apostolica di Sicilia; fu rinunziato alla nomina ed alla presentazione del Governo ai benefizi maggiori; fu rinunziato al giuramento dei vescovi; fu rinunziato all'*execuatur* ed al *placet* per la pubblicazione degli atti dell'autorità ecclesiastica; fu rinunziato a ciò che era stato creduto per secoli il rifugio del basso clero contro il dispotismo del clero alto, all'appello *ab abusu*; e nessuno di voi disconverrà che anche i più moderati della Camera e l'opinione pubblica in Italia e in Europa proclamarono che il nostro Parlamento, con queste concessioni, facesse il suo estremo sforzo per contentare il così detto mondo cattolico.

Tutti unanimemente dicevano che al di là di questo punto sarebbe stato un errore, sarebbe stato una colpa di andare.

A così ardite concessioni fanno riscontro alcune riserve. Si stabilì che nei benefizi maggiori e minori dovessero nominarsi cittadini italiani. Ed an-

che su questo punto si fece una concessione, cioè che a Roma e nelle sedi suburbicarie potessero nominarsi ai benefici maggiori e minori anche gli stranieri.

Un'altra riserva si fece riguardo ai benefici di giuspatronato regio, decretandosi in modo chiarissimo ed eloquente nell'ultimo alinea dell'articolo 16, che nulla veniva innovato riguardo a questa categoria di benefici, maggiori o minori che fossero. Un'altra riserva fu fatta sull'*exequatur* e sul *placet* regio al quale si rinunciava, eccetto che per le provviste dei benefici maggiori e minori, e per l'alienazione delle proprietà appartenenti alla Chiesa.

Onorevole signor ministro, nessuno può dubitare che al potere esecutivo non competesse altro che essere rigoroso esecutore della legge votata dal Parlamento.

Per non usare delle frasi convenzionali, le quali ripugnano alla mia indole, e mi sembrerebbero in certo modo macchiate da alcun che di ipocrisia, io non dirò all'onorevole ministro: ditemi se avete o no osservata la legge del 15 maggio 1871 rispettando e facendo rispettare le accennate riserve.

Io non farò questa domanda, perchè a me consta ed è ormai cosa incontestabile che le sancite riserve non sono state rispettate. Non è stato rispettato il diritto dell'*exequatur* e del *placet* regio, diritto sacro dello Stato, che l'opinione generale dei giureconsulti e dei più chiari pubblicisti proclamano necessario ed inalienabile.

Non cito fatti, perchè sono innumerevoli, perchè sono notorii, e sono conseguenze di un sistema che si prosegue costantemente.

Non domanderò all'onorevole ministro, se egli abbia o no rispettato e fatto rispettare il *jus patronato regio*; e domanderò invece perchè abbia creduto meglio di abbandonarlo, di non curarsene, come se fosse stata cosa indegna di essere guardata con premura e con gelosia.

Osserverò inoltre che tanto per le parole della legge, che per lo spirito di essa l'*exequatur* ed il *placet*, ricorderanno i miei onorevoli colleghi, non si riferiscono soltanto al conferimento del beneficio, delle temporalità, ai vescovi nominati dal Papa, o ai parroci o ai canonici nominati dai vescovi, ma, secondo la teorica, prevalsa nella Camera dei deputati e nel Senato, anche all'ufficio conferito dall'autorità ecclesiastica; e che quindi allorchè il Governo nega il *placet* e l'*exequatur* non può esercitarsi nemmeno l'ufficio religioso dai vescovi e dagli altri beneficiati minori.

Onorevole signor ministro, è cosa nota che i ve-

scovi nominati dal 1871 in qua esercitino le loro funzioni ecclesiastiche senza l'*exequatur*.

Essi per lo Stato non esistono come vescovi, ed io prego la sua cortesia di dirmi per quale ragione giuridica egli ed il suo predecessore hanno creduto di non curarsi di questa massima incontrastabile ed hanno concesso il *placet* ai sacerdoti da loro nominati ai minori uffici, come quei di parroco, di dignitario nelle cattedrali o di canonico.

Domando infine all'onorevole ministro, se la legge finora non è stata rispettata con grave danno degli interessi nazionali e non men grave offesa alla pubblica coscienza, quale condotta egli intende di tenere da oggi innanzi su questo importante soggetto? Io mi aspetto dall'onorevole ministro una risposta franca, una risposta esplicita, affinchè ognuno sappia l'attuale stato delle cose riguardo alla esecuzione della legge del 15 maggio 1871, e quale condotta il Governo terrà sul proposito nell'avvenire.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** È mio dovere anzitutto di ringraziare l'onorevole Miceli del particolare interessamento che ha dimostrato per lo stato della mia salute, solamente mi duole che i suoi voti ed i miei non siano ancora interamente appagati.

L'onorevole Miceli, mentre chiama l'attenzione della Camera sopra il delicato argomento dell'esercizio del diritto di *exequatur* e di *placet* nella materia beneficiaria, fa qualche isgnanza per la sorte, che egli dice deplorabile, toccata alla sua interpellanza.

Veramente a me non toccherebbe di arrestarmi sopra questo preambolo dell'onorevole Miceli, perchè sento di essere interamente innocente di tutto quanto abbia potuto accadere di avverso all'interpellanza dell'onorevole Miceli.

Allorchè egli la annunziò, dapprima io ebbi veramente la disgrazia di trovarmi indisposto; e di questo sinistro certamente non credo che l'onorevole Miceli voglia farmi appunto.

In seguito la Camera ha creduto conveniente di rinviare quell'interpellanza dopo i provvedimenti finanziari. In quel momento io non mi trovava presente alla Camera, cosicchè non ho certo contribuito punto a quella deliberazione.

Infine, quando l'onorevole Miceli, pochi giorni sono, manifestò di nuovo il desiderio di fare la sua interpellanza, io mi trovava, disgraziatamente, ancora in tale condizione di salute da non potergli rispondere.

Ad ogni modo, in quel giorno stesso, io aveva dichiarato al presidente che sarei stato disposto a sentirla, se l'onorevole Miceli la voleva fare; ma mi si fece intendere che, trattandosi d'interpellanza,

era conveniente che si fissasse un giorno, affinché, come notava lo stesso onorevole Miceli, la Camera ne fosse avvertita ed egli potesse fare l'interpellanza in quella forma regolare di cui oggi egli si dichiarava desideroso.

Questi sono i motivi pei quali l'interpellanza è stata rinviata fino al giorno d'oggi.

Premesse queste poche spiegazioni, verrò senza altro all'argomento. Si può dividere l'interpellanza dell'onorevole Miceli in due parti. Egli chiede al Governo:

1° Che cosa abbia fatto, dopo la promulgazione della legge 13 maggio 1871 sulle prerogative pontificie e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa, dei diritti regali di *exequatur* e di *placet*; come abbia esercitati questi diritti, come li abbia intesi;

In secondo luogo, egli chiede che cosa in avvenire il Governo intende di fare. Io credo di poter dare all'onorevole Miceli una sola risposta ai due quesiti, poichè, spiegando ciò che il Governo ha fatto finora, intendo dichiarare ciò che esso farà in avvenire. Ed invero la condotta del Governo non potrebbe essere che una, ed è quella di conformarsi alle disposizioni della legge. Ora, come io sono persuaso che il Governo finora non ha fatto altro che obbedire alla legge nell'esercizio di questo diritto che lo Statuto riservò alla prerogativa reale, così io non vedrei davvero nessuna ragione per cui il Governo dovesse mutare il suo sistema per l'avvenire.

L'onorevole Miceli ha mostrato di non avere una idea interamente esatta dello scopo e del vero oggetto dell'*exequatur* e del *placet* quale è conservato nella legge ora citata.

Allorchè egli vi diceva, o signori, che questo diritto non si riferisce soltanto alle concessioni della temporalità beneficiaria, ma abbraccia tutto intero il beneficio, ossia tanto l'ufficio quanto la dote del beneficio, io credo che egli esprimesse una opinione meno esatta.

Basterà leggere la disposizione del primo capoverso dell'articolo 16 della legge dall'onorevole Miceli invocata per persuadersi che i diritti di *exequatur* e di *placet* più non hanno nè possono avere, nello stato attuale della nostra legislazione, altro oggetto fuor quello della concessione delle temporalità beneficiarie.

Ed invero, l'articolo 16 che io dianzi citava, così si esprime:

« Fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* regio gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e

minori, eccetto quelli della città di Roma, e delle sedi suburbicarie. »

Ora qual è l'oggetto a cui provvede l'articolo 18? Quest'articolo così dispone:

« Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno. »

Queste disposizioni assieme combinate dimostrano chiaramente, come nel concetto del legislatore, l'*exequatur* ed il *placet* in tanto furono conservati provvisoriamente, in quanto si riferivano alla proprietà ecclesiastica, intorno alla quale il legislatore si riservava di provvedere in modo definitivo; e siccome la condizione in cui si trovava, e ancora si trova il patrimonio ecclesiastico, si riteneva tale da rendere necessaria la continuazione di una qualche vigilanza del Governo in tutto ciò che concerne la sua amministrazione e la sua trasmissione da un possessore all'altro, per ciò si è creduto opportuno di mantenere ancora, come mezzi di utile vigilanza, l'*exequatur* ed il *placet* per la concessione delle temporalità ai beneficiari.

Questo concetto, che mi sembra emergere abbastanza chiaro dalle disposizioni da me rammentate, è stato con molta diffusione sviluppato nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, allorchè fu solennemente discussa la legge del 13 maggio 1871.

Io ricordo perfettamente che nell'altro ramo del Parlamento, dove io aveva l'onore di trovarmi presente, più di uno degli oratori che avrebbero voluto che si fosse senz'altro abbandonato l'*exequatur* ed il *placet*, rappresentavano appunto gli inconvenienti che sarebbero derivati dal diniego dell'*exequatur* e del *placet* ai beneficiati, i quali avrebbero nondimeno avuto il potere e l'autorità di esercitare le funzioni spirituali proprie del loro beneficio.

Che ciò sia in realtà avvenuto non è da stupire nè da biasimare, poichè non è altro che una conseguenza preveduta della riserva introdotta con quella legge per gli *exequatur* e *placet*.

Ciò posto, che cosa poteva fare il Governo per esercitare la regia prerogativa secondo lo spirito della medesima legge? Egli non poteva e non doveva fare altro se non che concedere il possesso ed il godimento delle temporalità a quei beneficiati i quali avessero le qualità per essere dal Governo riconosciuti ed ammessi a possedere e godere la dote del beneficio.

La condizione essenziale per la concessione dell'*exequatur* e del *placet* consiste nell'accertare che il beneficiato sia tale persona che per la sua condotta e i suoi sentimenti verso lo Stato non possa ingenerare inquietudine o perturbazione nelle re-

lazioni tra l'autorità civile e l'autorità ecclesiastica.

Il Governo è stato sempre sollecito di accertarsi bene delle qualità dei novelli provvisti di benefici, e secondo che gli risultava che essi erano o no degni e che riuscissero accetti od invisi alle popolazioni, ha concesso o negato l'*exequatur* o il *placet*.

Certamente il Governo non si è creduto di avere nè il diritto, nè il dovere d'impedire ai novelli beneficiati, a cui negava l'*exequatur*, di esercitare le funzioni spirituali, di cui il libero esercizio è guarentito dalla ricordata legge, ma però il Governo ha ricusato assolutamente di riconoscerli civilmente e di entrare con essi in qualunque relazione in ordine al loro sacro ministero. Perciò la condizione dei beneficiati non muniti dell'*exequatur* e del *placet* è rimasta, per così dire, semplicemente religiosa e spoglia di ogni carattere civile; mancando essi d'ogni ricognizione non sono dallo Stato ammessi a invocare, per alcun effetto civile, la loro qualità ecclesiastica; in una parola, essi non possono, davanti allo Stato ed ai suoi magistrati, far valere o pretendere alcun diritto il quale sia di natura temporale.

La Camera comprenderà facilmente che, in quanto riguarda l'investitura e l'esercizio di funzioni ecclesiastiche e spirituali, non si potrebbe davvero esercitare alcuna ingerenza governativa senza andare contro allo spirito ed alla lettera delle disposizioni della legge del 13 maggio 1871, nella parte che inaugura la libertà della Chiesa. Il Governo, ben lungi dal poter essere accusato, come accennava l'onorevole Miceli, di avere abbandonata, o trascurata la prerogativa regale di che ragioniamo, io credo che ad alcuno ha potuto sembrare invece troppo severo ed esigente. E in vero che dirà l'onorevole Miceli quando io gli faccia noto che il Ministero dei culti è ripieno di domande di *exequatur* e di *placet* che attendono una determinazione del Governo, e che non l'hanno ancora ottenuta, appunto perchè non si verificano quelle condizioni che sono stimate necessarie per far luogo al riconoscimento civile dei beneficiati nominati dall'autorità ecclesiastica? Se egli potesse prendere cognizione di tutte queste domande, si persuaderebbe che il Governo procede, non dirò con rigore o con severità, nell'esecuzione della legge, nel compimento della sua missione, ma con esattezza e con fedeltà, in modo tale da applicare nei singoli casi la nuova legge secondo il vero spirito che l'ha dettata, secondo lo scopo a cui essa è intesa.

Questo modo legale e temperato di procedere, che

finora parmi abbia prodotto frutti abbastanza utili, sarà continuato ancora dal Governo, perchè fino a tanto che la legislazione nostra rimane nelle condizioni in cui è presentemente, non vi sarebbe davvero nessuna ragione per mutare l'adottato sistema che risponde a tutti gl'interessi religiosi e civili.

Io non sarei in grado di dare altre maggiori spiegazioni all'onorevole Miceli intorno all'oggetto della sua domanda. Temo che quelle che ho avuto l'onore di dargli non siano da lui reputate sufficienti; ma in questo caso io mi rimarrò col rammarico di non avergli potuto dire cose che siano per lui più soddisfacenti ed appaganti, ma pure colla persuasione di avergli detto quanto mi era dato di dirgli.

MICELI. L'onorevole ministro ha risposto unicamente alla parte che riguarda l'esercizio del diritto dell'*exequatur* ed al *placet*, ma non ha detto nulla riguardo a quello che io dissi sull'abbandono del *jus patronato regio*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

MICELI. Non ha risposto, perchè forse non l'ho interrogato con sufficiente chiarezza sulla rinuncia che egli ha compiuto, nel fatto, alla presentazione o nomina ai benefici minori, non compresi nella rinuncia contemplata dal primo alinea dell'articolo 16 della legge sulle prerogative pontificie e delle relazioni dello Stato colla Chiesa.

L'onorevole ministro fino adesso ha compiuto degli atti dai quali risulta che egli ritenga che la legge abbia spogliato lo Stato del diritto di presentazione o di nomina anche dei benefici minori, cosa che non è, perchè la legge riguarda soltanto i benefici maggiori.

Io so che l'onorevole ministro ha dato dei provvedimenti, dai quali emerge, senza possibilità di contestazione, che molti benefici minori, che per legge e da gran numero di anni, a *tempore immemoriali*, come dicono i canonisti, furono conferiti dallo Stato, sono stati abbandonati alla discrezione dei vescovi.

Io adunque risponderò prima alle considerazioni che faceva testè l'onorevole ministro sull'esercizio del regio assenso alla nomina ai benefici maggiori e minori, e presenterò poi le mie osservazioni sugli argomenti dei quali l'onorevole ministro non ha parlato, e che pure sono di una evidente gravità.

Egli dice non avere fatto altro che conformarsi ai dettami della legge per l'esecuzione della medesima.

Egli mi accusa di avere un concetto inesatto del significato dell'articolo 16 della legge delle garanzie; ma io ho l'onore di assicurargli che il concetto

che ne ho è esattissimo, perchè risulta dalle parole con cui è formulato e dalla discussione che ne fu fatta qui e nel Senato, mentre l'onorevole ministro non si è punto riferito al concetto che il Parlamento diede al cennato articolo della famosa legge, nè al concetto che le parole hanno per il loro valore grammaticale. Egli ha parlato in nome di principii che enunciò nell'altro ramo del Parlamento, a cui appartiene, e che non furono accolti nè da questa Camera nè dal Senato, che francamente respinsero le idee sostenute dall'onorevole Vigliani e da altri che le professarono.

Io non posso diffondermi troppo sul proposito, perchè le condizioni eccezionali della Camera non m'incoraggiano ad un ampio svolgimento; ma ricorderò soltanto un fatto prominente e caratteristico, dal quale l'onorevole ministro rileverà quale sia il vero senso che il Parlamento diede all'articolo 16.

Gli onorevoli Carutti, Mancini, Sineo, Pescatore, Ugdulena e parecchi altri fecero una viva opposizione al progetto di legge, mettendo in rilievo le funeste conseguenze che sarebbero provenute dall'abbandono del diritto di nomina e della sostituzione ad esso del povero diritto dell'*exequatur*, e, per tacere degli altri, perchè parlarono dalla sinistra, rammenterò l'onorevole Carutti, che io nomino qui a titolo di onore, perchè egli, moderato e cattolico, sostenne con molta energia che non si doveva nè poteva rinunciare dallo Stato al diritto di nomina, perchè, conservandosi soltanto il diritto dell'*exequatur*, ne sarebbero venute le conseguenze che si sono verificate. Ed il relatore della Commissione, l'onorevole Bonghi, senza essere contraddetto da nessuno della Commissione, senza avere le minime obiezioni dall'onorevole ministro guardasigilli o da altro ministro, senza incontrare difficoltà da parte di alcun deputato, anzi, rafforzato dal consenso di tutti, spiegava il senso dell'*exequatur* e del *placet* nel modo da me dichiarato.

Le parole dell'onorevole Vigliani mi costringerebbero a leggere le precise e testuali parole dell'onorevole relatore, se la mia vista, con la fioca luce che abbiamo, me lo permettesse. Ma ho qui stampate quelle parole, e l'onorevole ministro e i miei colleghi potranno leggerle, se vorranno.

L'onorevole Bonghi disse: io sono obbligato di rilevare l'errore dell'onorevole Carutti sul valore dell'*exequatur* e del *placet*. Egli ha inteso male il significato che la Commissione ed il Ministero attribuiscono all'articolo 16. L'*exequatur* ed il *placet* non riguardano soltanto una parte dell'atto compiuto dalle autorità ecclesiastiche. Essi investono

tutto l'atto, talchè, quando il Governo non concede l'*exequatur* ai vescovi, quando non concede il *placet* ai parroci ed agli altri beneficiati minori, allora nè i vescovi, nè i parroci, nè i canonici hanno il diritto di assumere l'ufficio ecclesiastico. Non trattasi punto di separare l'ufficio dal beneficio, perchè essi, secondo l'attuale legislazione, sono uniti, ed il rifiuto dell'assenso regio nega non solo la temporalità, ma anche l'ufficio ecclesiastico.

I nominati adunque non possono esercitare l'ufficio; e perchè l'onorevole ministro non possa dirmi che questo fu un concetto della Commissione, non della Camera e del Ministero, e non fu consacrato nella legge, io ho l'onore di ricordare all'onorevole Vigliani che l'onorevole De Falco, allora ministro di grazia e giustizia, rispondendo nel Senato a vari oratori, e tra gli altri all'onorevole Vigliani, che profferì parecchi eloquenti discorsi in quella memorabile discussione, sostenne, senza incontrare obiezioni, che l'*exequatur* ed il *placet* investono tutto l'atto dell'autorità ecclesiastica, e non riflettono le sole temporalità. E le ragioni di questo significato sono gravi ed evidenti.

Chi può negare che i vescovi e i parroci nelle funzioni spirituali acquistano, per effetto della loro posizione ecclesiastica, una grande importanza politica?

Ora, a questo precisamente la legge ha voluto provvedere. Essa volle che dall'*exequatur* dipendesse anche l'ufficio, affinchè i nominati, se nemici, non potessero valersi contro le istituzioni dello Stato, contro gli interessi del paese della posizione che dà loro l'ufficio ecclesiastico. Colla facoltà di accordare l'*exequatur* ed il *placet*, si è pensato di potere ricusare tanto il beneficio quanto l'ufficio, insomma d'impedire loro, occorrendo, che occupassero la posizione che loro avrebbe dato la bolla pontificale o quella del vescovo, secondochè fossero benefizi maggiori o minori.

Che cosa dirà l'onorevole ministro se vorrà considerare che a questa interpretazione data dalla voce autorevole del relatore della legge nessuno si credè autorizzato ad opporsi, e che in questo modo fu accettata dalla Camera?

Ed è tanto vero questo, onorevole ministro, che se voi aveste ricordato bene il regolamento con cui l'onorevole De Falco provvide all'attuazione di questa legge, non avreste certamente tentato di dare all'articolo 16 un altro significato.

Nel regolamento è detto: « Quando il Ministero crede di non concedere l'*exequatur* ad un vescovo tiene presso di sè l'originale della nomina papale. » Il che vuol dire che colui il quale ha avuto il con-

ferimento del beneficio o dell'ufficio da parte del Pontefice, è, come attestato del *veto* del Governo, privato del titolo che lo costituisce nell'ufficio medesimo.

Dunque, ripeto, le dichiarazioni del relatore e della Commissione intera, le dichiarazioni del Ministero, l'assenso di tutta la Camera, e del Senato, dopo la più ampia e viva discussione, hanno stabilito in modo incontestabile il senso dell'articolo e quindi il ministro è obbligato a dare esecuzione alla legge non già secondo le sue personali opinioni, ma nel modo come fu inteso dal Parlamento, e risulta dagli atti parlamentari, che io ho sentito l'obbligo di consultare e di studiare in tutte le particolarità con la più scrupolosa attenzione.

L'onorevole ministro dice che egli agisce in conformità della legge. Piano!

I vescovi nominati dal 1871 in qua, non si sono degnati chiedere al Governo l'*exequatur*, e mi fa meraviglia come adesso l'onorevole ministro guardasigilli venga a dirmi che egli ha un fascio di domande di *exequatur* e di *placet*. Sarebbe un fenomeno nuovo. Vorrebbe dire che i signori vescovi cominciano oggi a comprendere la ragione e la legge, contro la quale sono stati ribelli da tre anni. Penseranno poi a servirsi della influenza e del potere che acquistano per conseguire i loro fini; ma se questo fatto è, è cosa nuova, e ne staremo a vedere gli effetti. È positivo che i vescovi che sono stati nominati finora, non hanno voluto avere relazioni col Governo. Io non so quanti siano, ma so che nelle provincie napoletane sono 22 o 23, e che altri 9 sono stati nominati dal Papa nelle provincie siciliane. Di questi vescovi, per quanto io so, nessuno ha l'*exequatur* eccetto il vescovo di Monopoli.

Intanto, che è avvenuto in queste 30 e più diocesi che occupano una vasta parte del territorio dell'ex-regno delle Due Sicilie? È avvenuto che questi vescovi, che non hanno domandato l'*exequatur*, e che quindi per lo Stato non esistono, hanno nominato ai benefici minori, ed il Governo, come ha considerato queste nomine?

Il Governo ha lasciato che i nominati andassero ad occupare i loro posti, e non solamente esercitassero l'ufficio, ma godessero anche il beneficio.

Io so, per quanto risulta dalle mie informazioni, che tutti costoro sono nel pieno esercizio del loro ufficio e nel pieno godimento della temporalità. Io non credo che questo sia eseguire la legge, ma che all'incontro sia violarla senza scrupoli. Io domando da qual fonte legittima l'onorevole ministro attinse l'autorità di riconoscere i parroci che sono emanazione di una autorità ecclesiastica

che a lui deve essere ignorata e come non esistente.

Mi si assicura che l'onorevole ministro abbia spedito delle circolari ai procuratori generali, ordinando che fossero legalizzati gli atti giurisdizionali dei vescovi, sebbene non abbiano l'*exequatur*.

Se questo è vero, onorevole ministro; se lasciate ai vescovi, che non hanno l'*exequatur*, l'esercizio dell'ufficio che lo spirito e la lettera della legge loro divietano; se lasciate che essi compiano tutti gli atti giurisdizionali, ordinando agli agenti del Governo di legalizzarli; se voi, in quanto alle temporalità, concedete a molti vescovi l'episcopio, ad altri tutto l'asse delle mense; e se ai beneficiari minori date il godimento dei benefici, o un assegno per il loro mantenimento e pel servizio della chiesa, voi rinnegate la legge in tutte le sue parti.

Ciò che non osate di fare direttamente, talora lo fate indirettamente; con deplorabili finzioni legali concedete quello che francamente non potete concedere.

Ma voi avete oltrepassato anche questo limite della finzione legale; voi avete ancora violata la legge in modi più aperti. (*Segni di diniego del ministro*)

E, giacchè mi vengono delle negazioni da parte dell'onorevole ministro, sono costretto a citare qualche fatto. Io domando: come mai voi avete concesso l'*exequatur* all'arcivescovo di Cagliari? Lo ha egli forse domandato? No, o signori.

Per rabbonire il clero ribelle si va da finzione in finzione: io non voglio dire una parola più acerba, perchè le convenienze obbligano tutti i deputati fra loro, ed i deputati verso i ministri. Ma con questo sistema di finzioni che non ingannano alcuno si fa peggio che calpestare la legge, poichè con esse si inocula il veleno del pervertimento morale nelle popolazioni, le quali ormai hanno perduto financo il concetto della legalità.

Quando dalle alte regioni del potere vengono questi esempi quotidiani di corruzione del senso morale in tutti i luoghi e negli affari più importanti dello Stato, quali potranno esserne le conseguenze? E qual diritto rimarrà più ai ministri ed ai loro agenti d'inculcare l'obbedienza alle leggi? Con quale coscienza si aprono le prigioni pei traviati? Le prigioni si affollano ogni giorno, ma di questa sventura del nostro paese è causa principale la nessuna osservanza della legge da parte dei capi dello Stato, che sono specialmente delegati ad eseguirle, e sono obbligati a rispettarle per i primi, affinchè vengano poi rispettate dagli altri.

L'*exequatur* concesso all'arcivescovo di Cagliari,

nei modi che tutti sanno, non possiamo ricordarlo che con rossore.

Alla condotta dignitosa di uomini di Stato, allo schietto e fermo contegno di agenti di un Governo libero e civile, si sostituisce la commedia di chi vuole ingannare il pubblico!

Il sindaco di Cagliari fa sapere al procuratore generale che monsignor Balma era stato nominato arcivescovo di questa diocesi. Il procuratore generale va a domandare all'arcivescovo se realmente ha avuto la bolla papale, e se egli desidera d'essere messo nell'esercizio delle sue funzioni. Il prelado afferma l'esistenza della bolla, e soggiunge che, pel bene della religione e delle pecorelle affidate dal Papa alle sue cure, desidererebbe di avere la mensa, e questo basta perchè gli si conceda l'*exequatur*, ed insieme all'ufficio goda le rendite dell'arcivescovato!

Onorevole ministro, e non esiste forse un regolamento il quale stabilisce le norme secondo le quali si deve, e soltanto si può, concedere l'*exequatur*? Secondo questo regolamento, è prescritto che il vescovo debba mandare *in originale* la bolla di nomina accompagnata da una dimanda e direttamente al ministro, oppure per mezzo del procuratore generale, ed il ministro ricevutala prende le debite informazioni. Se queste sembrano buone, segue la concessione; se no, si nega. Si restituisce la dimanda con la nota: *si nega l'exequatur*; mentre la bolla di nomina è trattenuta dal Ministero. È una procedura semplice e non si ha diritto di sostituirla un'altra. I regolamenti perchè mai esistono? Non valeva la pena di farne uno per la legge delle garanzie, quando doveva essere posto in non cale, e lacerarsi a piacere.

A Torino, signori, per quanto mi si dice, è avvenuto qualche cosa di peggio; e quando in affari così gravi s'introducono le forme della commedia, io non credo di esagerare dicendo che siamo noi che corrompiamo lo spirito pubblico; siamo noi Ministero e Parlamento che ci spogliamo del diritto di esigere l'osservanza delle leggi, e ci rendiamo complici delle migliaia di delitti, per cui le nostre statistiche penali ci costringono così spesso a nasconderci il viso.

A Torino a quale invenzione si ricorse per dare l'*exequatur* all'arcivescovo, che non voleva dimandarlo? Un bel giorno il procuratore generale di quella illustre città va a passeggiare verso il duomo; vi entra, attraversa le maestose arcate e s'introduce in sagrestia; trova sopra un tavolo una bolla papale, si prende la pena di domandare: che cosa è questa carta che vedo qui esposta al pubblico? Un

venerando vecchio rispose: questa è la bolla con cui sono nominato arcivescovo di Torino. Ah! ripigliò l'altro, è questa la bolla con cui l'Eccellenza Vostra è nominata arcivescovo! Allora, poichè ha avuto la gentilezza di dirmelo, permetta che io la porti meco. Ciò detto, il procuratore generale, uno dei più alti magistrati del regno, mette in tasca la bolla, e poco dopo ecco un decreto di *exequatur*!

Non è questa scena davvero edificante? Non so se l'onorevole ministro mi dirà che il fatto non è vero, ma ho l'onore di assicurarlo che a Torino è di pubblica notorietà.

I preti, onorevole ministro, ridendo di noi, e sfidando ogni giorno il Governo dello Stato, hanno probabilmente avuto cura di dire alla gente: Non credete che l'arcivescovo si sia abbassato a chiedere l'*exequatur* al Governo piemontese che sta in Roma; questo non dovete neppure supporlo; il fatto è che il procuratore generale è venuto in sagrestia, si è rappresentata una certa commedia, ed il decreto non si è fatto aspettare. Il Governo ha voluto dare l'*exequatur*; meglio per noi.

Prego la Camera di notare l'importanza speciale di questo fatto. Il Papa che nelle sue continue allocuzioni, parla sempre del Governo piemontese che sta a Roma, questa volta non ha voluto riconoscerlo neppure come tale, e non ha permesso che l'arcivescovo dell'antica capitale del regno sardo si mettesse in relazione ufficiale con esso. La reazione cresce, e diventa più audace ogni giorno!

L'onorevole ministro ha ceduto anche riguardo ai benefizi minori, ed ha messo in un fascio i benefizi minori ed i maggiori comprendendoli tutti nelle rinuncie contemplate dal primo alinea dell'articolo 15 della legge sulle guarentigie.

Forse in Italia non vi sono moltissimi benefizi minori soggetti a nomina regia, perchè la grande massa dei medesimi è di nomina capitolare o vescovile, ma ciò non toglie che la legge proibisca ai ministri di confondere i benefizi minori coi maggiori. Ricorderà la Camera che si trattò tempo fa dall'onorevole mio amico Tasca una questione riguardante un fatto avvenuto a Bergamo. Vi sono dei canonici che per effetto di leggi antiche fatte sotto la Repubblica Cisalpina, e sotto l'impero del primo Napoleone, erano d'assoluto giuspatronato regio. Nel 1803 furono abolite le corporazioni religiose e gli enti ecclesiastici nella Repubblica Cisalpina; si convenne nel Concordato tra il Papa e la Francia in quell'anno che restassero le cattedrali. Nel 1805 quando tutti i beni ecclesiastici erano stati incamerati in modo definitivo, poichè allora non se ne fece la conversione come abbiamo

fatto noi, quando quei beni avevano cambiato possessore ed erano proprietà dello Stato, furono per opera dell'impero francese ricostituiti i Capitoli cattedrali, e tra gli altri quello di Bergamo, e furono dotati dallo Stato.

Il *jus patronato regio* su questi benefizi è evidente. Ma lasciando da parte per un momento questo fatto, è fuori di ogni contestazione e di ogni diversità di apprezzamento che l'imperatore attribuì a se stesso la nomina a quei benefizi minori.

Di questo diritto lo Stato ha goduto sempre, tanto sotto l'impero francese, quanto sotto l'impero austriaco dal 1815 in poi, per lo spazio di 70 anni.

L'onorevole ministro Vigliani volle riguardo ad un canonicato di Bergamo fare ciò che non aveva osato neppure l'onorevole De Falco, che in tante cose era stato generoso col clero quanto l'onorevole Vigliani, ed anche più, ed invece di esercitare questo diritto che competeva allo Stato, volle farne un regalo al vescovo, al celebre monsignor Speranza!

Si protestò dai vari concorrenti, non accetti a monsignore; si protestò dall'onorevole Tasca e da altri autorevoli cittadini. Tutto fu nulla, si volle far piacere al vescovo, che pure aveva riconosciuto il diritto del Governo, mandandogli una terna per fare la scelta. Ed ecco rinunciata la nomina dei benefizi minori, esclusi dalla legge. Così in un colpo dei benefizi riservati, perchè di giuspatronato, perchè di antica e dalla Chiesa riconosciuta nomina regia, e perchè minori, sono dati in balia dell'autorità ecclesiastica.

E poteva il Ministero spogliare lo Stato di questi diritti? Certamente no. I diritti dello Stato sono incontestabili per tre potenti ragioni che emergono dalla legge, la quale è stata manomessa.

A che siamo debitori di questa cedevolezza del Governo? L'Italia già lo comprende. I nostri ministri vogliono a qualunque costo, a detrimento degli interessi dello Stato contro l'opinione pubblica, ingraziarsi col clero.

Farò qualche osservazione sul giuspatronato regio. L'onorevole ministro non ne ha parlato; non so se per dimenticanza, oppure perchè su questa parte non avesse che rispondere.

Io non so se nelle altre parti d'Italia vi siano benefizi di giuspatronato regio nel numero in cui sono nelle provincie meridionali; ma è certo che, se la legge è stata violata in un terzo d'Italia, è stata violata in tutto il paese.

Nelle provincie napoletane esistono 53 sedi episcopali di *jus patronato regio* assoluto, alle quali i re di Napoli non presentavano, non nominavano, ma conferivano definitivamente il beneficio, e la

parte riservata al Papa non era che l'investitura ecclesiastica: egli doveva riconoscere ciò che aveva il principe stabilito, e si limitava alla consacrazione.

E questo concetto che io enuncio è tanto vero, che è espressamente dichiarato nel primo articolo del regolamento, firmato dall'onorevole De Falco, perchè vi è detto che, trattandosi di benefizi di *jus patronato regio*, al Governo debba chiedersi l'*exequatur* agli atti d'investitura da parte del Papa; e quell'articolo presuppone la nomina governativa avvenuta prima dell'investitura pontificia. L'onorevole De Falco, che seguiva in questo caso il procedimento della legislazione antica napoletana, stabiliva che malgrado la nomina del principe, seguito l'atto d'investitura, fosse necessario l'*exequatur* anche per questo. Io non leggerò il suddetto articolo del regolamento, perchè spero si avrà fede nelle mie parole, e d'altronde chiunque vuole potrà consultare il testo.

Vi sono dunque nel Napoletano 53 sedi episcopali e cinque abbazie *nullius* sulle quali la Corona ha il diritto di patronato assoluto. Ebbene, dal 1871 in qua sono stati nominati parecchi vescovi, e sono precisamente quelli di Amalfi, Ascoli, Cerignola, Bovino, Castellanese, Cosenza, Foggia, Capua, Iachia, Isernia ed altri. Ora ne sono vacanti altri tre o quattro, e vi sarà subito provveduto. Io domando all'onorevole ministro perchè il Governo ha permesso che il Papa nominasse i vescovi nei suddetti benefizi, la cui nomina appartiene esclusivamente allo Stato? La legge ha fatto una espressa riserva per i benefizi di *jus patronato regio*, decretando che su questi nulla fosse innovato, e voi lasciate che il Vaticano nomini i vescovi senza curarsene?

L'onorevole ministro dirà che si esegue la legge, rinunciandosi ai diritti che essa impone al Governo di conservare e di far rispettare?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** No, no!

**MICELI.** L'onorevole ministro dice di no. Forse a lui sembra non violata la legge, perchè è conseguente alla teorica poco fa enunciata; cioè che noi non possiamo opporci all'esercizio dell'ufficio ecclesiastico dai nominati dalla Chiesa, e che possiamo soltanto negare il beneficio. Dirà l'onorevole ministro: io nego la temporalità; non posso far altro. Ma la legge dà questo solo mezzo quando trattasi di benefizi concistoriali, ossia di quelli la cui nomina regia proveniva da Concordati; mentre per quelli di *jus patronato regio* voi avete il diritto e l'obbligo della nomina. Quei vescovati sono esenti dalla ingerenza papale anche per diritto ca-

nonico, ed il Governo non può cederne le nomine senza obliare i diritti della società civile.

Ebbene, voi nelle 21 o 22 sedi di cui vi ho parlato, vedeste dei vescovi nominati dal Papa, senza farsi alcun impedimento, e senza nemmeno una protesta.

Nelle provincie meridionali, lo Stato ha in parecchie diocesi il diritto di nominare non solo i vescovi, ma anche i Capitoli.

Il Governo, per togliersi d'imbarazzo, ha creduto di rinunciare a tutto. Ed è tanto vera la sua rinunzia a questo diritto di patronato, che noi vediamo coperto il vescovato di Monopoli, appartenente a questa categoria, da un vescovo che chiese l'*exequatur* e solo a questo titolo, non già per diritto di nomina esercitato dal Governo.

In quel vescovato non doveva accettarsi la persona nominata dal Papa, concedendoglisi l'*exequatur*; ma bisognava che il Governo facesse egli stesso la nomina, o per lo meno avvalersi del suo diritto, proclamandolo nell'atto in cui concedeva che il petente fosse posto ad esercitare l'ufficio ed a goderne il beneficio.

In Sicilia poi tutti i vescovati sono di *jus patronato regio*, ed a nove sedi vacanti ha provveduto il Papa, senza che il Governo fiatasse. Tutti i vescovati siciliani furono istituiti dai principi normanni; un editto del conte Ruggiero, che conservasi negli archivi di Palermo, basta a provarlo. Egli fondò e dotò tutte le chiese di Sicilia perchè avendone il *jus patronato assoluto*, eliminasse l'ingerenza del Papa.

E questa fu una delle ragioni per cui in Sicilia i re ebbero la Legazia apostolica perpetua.

Ruggiero volle essere re egli solo in Sicilia, ed evitò con somma cura che, come in tante altre monarchie, i Papi grandemente partecipassero ai poteri regali. Costituì i suoi diritti sulle tre basi *dos, aedificatio, fundus*, e si leggono le seguenti parole nell'editto citato:

« Coepi ego Rogerius comes adornare omnes ecclesias Siciliae, quae tempore belli aedificare coeperam, de meis thesauris et meis nobilibus indumentis, et etiam accrescere earum possessiones, quae illis dederam de meis regis possessionibus. »

Ciò che avvenne per le chiese di Sicilia, può dirsi anche della gran parte delle chiese di Calabria, che erano sotto lo stesso regime e dipendevano dallo stesso principe. Malgrado diritti così chiari ed importanti, e malgrado le necessità supreme del paese, essi si lasciano invadere dalla Curia romana, ed il Governo la incoraggia con la sua indifferenza ed il suo silenzio.

Questo contegno, onorevole ministro, da taluni dei vostri fautori è detto dignitoso, liberale, degno di eminenti uomini di Stato. Io al contrario chiamo altamente biasimevole il contegno di ministri i quali violano la legge, disconoscono gli interessi del paese, e permettono, pur potendo impedirlo, che i posti più importanti dello Stato siano occupati dai suoi nemici.

Ma, o signori, quando il legislatore volle esclusi dalla rinuncia i vescovati di *jus patronato regio* ebbe uno scopo della più alta importanza, e volle provvedere all'avvenire della nazione, creando le basi di nuove leggi di riforme. Il Parlamento ricordi che noi abbiamo in Italia 270 vescovati, quanti non ne hanno prese insieme la Germania, la Francia, la Spagna e l'Austria, ed è ormai un vituperio che solo in Italia si lasci persistere un fatto così strano!

Le sole provincie napoletane hanno 123 sedi vescovili. La Sicilia ne ha anch'essa un buon numero, e lo zelo clericale vi ha aggiunto ultimamente un nuovo vescovato senza che il Governo se ne desse pensiero.

La Camera nel 1871 vide che conveniva prepararsi a togliere l'inconveniente, e si preoccupò dei modi con cui, senza scalpore, si potesse quanto prima addivenire alla diminuzione dei vescovati. Ed era già tempo.

L'onorevole ministro guardasigilli ricorderà che anche nella legge sull'asse ecclesiastico del 1867 ciò fu implicitamente promesso, perocchè in un articolo si accennò al caso di una riduzione delle sedi vescovili dell'Italia.

Ricorderà l'onorevole ministro che l'onorevole Pisanelli, suo antecessore, propose questa riduzione in un progetto di legge del 1864. Ricorderà che la Commissione della legge sulle corporazioni religiose nel 1866, di cui fu relatore l'onorevole Corsi e presidente l'onorevole Ricasoli, propose come una vera necessità la riduzione dei vescovi in modo che fossero ridotti ad uno per provincia e che questa promessa noi l'abbiamo ripetuta in tutti i toni al paese. Perciò il Parlamento nel 1871 volle escludere con l'ultimo alinea dell'articolo 16 i vescovati di *jus patronato regio*, perchè questi offrirono per primi il campo alla promessa ed indispensabile riduzione.

La Camera evidentemente additò dove e come potesse darsi principio alla riforma invocata dalla pubblica coscienza, e gli onorevoli ministri invece hanno preferito di lasciare che a quelle sedi provvedesse il Pontefice, usurpando così un diritto che non aveva esercitato giammai sotto i cessati Governi.

Uno dei vescovati di *jus patronato regio* assoluto

è quello di Sorrento, ed un altro quello di Capua. Erano entrambi vacanti: il Papa nomina il vescovo a Sorrento, ed il Governo lascia fare. Da Sorrento mandò a Capua quell'arcivescovo, ed il Governo non solo tace, ma consegna l'episcopio e gli altri beni della mensa.

A moltissimi parroci nominati da lui, il quale non si era curato di chiedere l'*exequatur*, non credendosi sulle prime di concedere il godimento dei beni, ne fu affidata l'*amministrazione fiduciaria*; così si dà in una forma ciò che non si può dare in un'altra; e così si elude la legge, che non valeva la pena di elaborare con tanto studio, giacchè voleva assegnarlesi questo destino.

È vero che fu sempre in voga il proverbio: fatta la legge, trovato l'inganno; ma una volta si studiava molto a trovare l'inganno e gli si dava la forma di legalità, perchè si aveva un poco di ritegno ad affrontare l'opinione pubblica; ma oramai ogni ritegno è cessato e si va diritto allo scopo, senza più badare alle forme, o curarsi delle pubbliche proteste.

La Camera si riservò questo diritto di giustapponere regio, anche per poter diminuire coi vescovadi i seminari, dove si fa l'allevamento dei preti, dove si raccolgono i giovanetti nella più tenera età, e si guasta loro l'intelletto ed il cuore, per farne dei nemici del loro paese e degli apostoli della reazione.

Oramai tutti i liberali, a qualunque colore appartengano in Italia, sono convinti della necessità di porre un rimedio a questa sventura, di cercare a mettere un argine allo sviluppo di una istituzione così funesta come quella dei seminari.

Ebbene, voi nella sola provincia napoletana avete 59 benefizi maggiori dipendenti assolutamente dallo Stato che li fondò. Avete a vostra disposizione tutti i vescovadi di Sicilia, e vi lasciate sfuggire la opportunità di dar principio alla riduzione dei medesimi e dei seminari, ed a recare una riforma divenuta indispensabile in quest'ultima istituzione? Chi avrebbe potuto osare di mettere in dubbio il diritto di disporre delle proprietà con cui lo Stato volle fondare delle istituzioni, che ora non crede più utili? Chi avrebbe potuto e potrebbe contendergli il diritto di cessare per sempre da nominare dei vescovi e degli abati, che dipende da lui solo di abolire, e che egli solo ha nominato finora?

Perchè vuoi peranco indugiare a far uso del più legittimo mezzo per mettere in grado il paese di spogliarsi delle conseguenze della fiacca e corruttrice educazione che gli è stata impartita finora dal clero e dai suoi discepoli? Perchè non si è comin-

ciato, per esempio, da Capua a sopprimere il vescovato ed il seminario? Invece, permetteste che, per nomina pontificia, vi andasse l'arcivescovo di Sorrento, abdicando i diritti dello Stato, ed offendeste la popolazione, la quale, saputa la fama reazionaria del nuovo arcivescovo, ne dimostrò tale sdegno, che dovette intervenire la forza pubblica per impedire i disordini che erano minacciati.

Ora, che cosa fanno cotesti beneficiati maggiori e minori creati fuori di ogni ingerenza del Governo? Essi non possono che studiarsi a corrompere il popolo; e lo avrebbero di già corrotto fino alla midolla, se per la sua naturale virtù non avesse saputo resistere alla totale rovina a cui lo avrebbero condotto le insidie dei più acerbi nemici del loro paese. Ma è venuto il tempo di cessare dalla inerzia e di operare con fermezza di proposito.

Io mi sono inoltrato molto al di là del punto che mi aveva prefisso quando presi a discorrere di questa materia. Credevo di non trattenermi che qualche minuto; ma la vastità dell'argomento ha prevalso alla mia volontà. Raccolgo le mie idee e concludo.

Chechè ne dica l'onorevole ministro guardasigilli, mi rincresce di constatare che tanto egli che il suo predecessore, all'esecuzione sincera ed imparziale della legge del maggio 1871, hanno sostituito il loro arbitrio, le loro opinioni personali; invece di essere esecutori della legge del Parlamento, si sono fatti esecutori dei propri concetti, di quelli che l'onorevole Vigliani ha manifestati al Senato allorchè si discusse la legge delle guarentigie e che in parte il suo predecessore manifestò in questa Camera. Mi rincresce ricordarlo, l'onorevole Vigliani appartiene al Ministero di cui capo è l'onorevole Minghetti, e tutti sanno che l'onorevole Minghetti sostenne vivacemente la necessità di dare al clero cattolico la più ampia libertà che gli si potesse accordare.

Erano così pericolose le idee dell'onorevole Minghetti da porre in apprensione finanche l'onorevole Carutti, i cui sentimenti religiosi e cattolici sono noti a noi tutti.

Egli ebbe la coscienza di dichiarare all'onorevole Minghetti che non intendeva di seguirlo nella via dell'indifferenza verso la condotta del clero; dichiarò altamente che egli sentiva il dovere di consigliare i provvedimenti per cui il clero italiano partecipasse ai sentimenti della nazione, e sostenne che, se il Governo lo avesse lasciato nella pienezza della sua libertà, se egli avesse rinunciato a qualunque ingerenza nella nomina dei vescovi, anzichè procurare la pace fra il clero e la nazione, si sarebbe

perpetuata la guerra, e ne sarebbero seguite incalcolabili sventure.

Parole non meno energiche proferì anche l'onorevole Bonghi, quando sosteneva la necessità dell'*exequatur* e del *placet* contro coloro che volevano la rinuncia anche a questa difesa, che sola restava allo Stato contro le consuete usurpazioni clericali.

L'onorevole Bonghi rilevò la necessità di conservare sempre dei mezzi di difesa, e perciò sostenne che l'assenso regio investiva tutto l'atto della nomina papale. Rilevò la condizione intellettuale e morale del clero, e disse quanto era indispensabile di migliorarla.

Io non potrei giammai accogliere talune idee manifestate in quella memorabile discussione dall'onorevole Bonghi, ma mi è grato constatare che egli, preoccupandosi molto del male che reca al paese che le sue plebi siano sotto l'influenza di un clero che, secondo una sua frase, vive quasi brutalmente, rafforza il mio concetto sulla necessità di volgere seriamente l'attenzione sui vescovati e sui seminari, e trovo contro la condotta del Ministero l'appoggio della parola di uno dei suoi più fidi amici.

Io non posso essere punto soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro. Non è ora il tempo di dare sfogo ad una discussione sopra un tema così importante; io quindi mi asterrò dal fare una proposta, ma non mi asterrò di manifestare al Ministero la mia più profonda convinzione che bisogna senza indugio porre riparo ai mali che la sua noncuranza dei pubblici interessi in questa materia ha già prodotto finora; mali che per loro natura crescono di giorno in giorno. Io credo che ogni uomo politico in Italia oramai vede giunto il momento in cui si debba preparare dal Governo un progetto di legge per la diminuzione dei vescovati. (Bene! a sinistra)

È impossibile che si tolleri più che l'Italia abbia 270 vescovati, quanti non ne hanno tutte insieme le altre popolazioni cattoliche dell'Europa.

Il Ministero dovrà presentare questo progetto anche come ammenda della condotta tenuta in questi tre anni nella esecuzione della legge delle garanzie.

In secondo luogo bisogna preoccuparsi della educazione del clero: le parole eloquenti che su questo proposito proferì l'onorevole Bonghi relatore della famosa legge del 1871 possono essere accolte francamente da qualunque uomo liberale (*Interruzione sotto voce presso l'oratore*) parlo solo di alcuni concetti che egli espresse eloquentemente, e che erano veri. Io non posso essere coll'onorevole Bonghi per tutto ciò che sostenne in quella legge, anzi io sono

contrario alla massima parte delle argomentazioni e conclusioni che fece. Ricordo poi volentieri alcune parti che mi sembrano lodevoli, perchè al mio assunto, più che le parole dei miei amici, soccorrono quelle di un avversario politico.

Egli si preoccupava della condizione difficile dell'Italia e della necessità di provvedervi, e sostenne che uno dei mezzi per migliorare l'educazione del popolo fosse il miglioramento della educazione del clero. Ed io credo necessario che si provveda per legge, perchè coloro che si consacrano al servizio religioso debbano prima avere una sufficiente educazione ed istruzione civile; insomma credo indispensabile una legge del genere di quella emanata in Germania, sulla istruzione del clero.

Gli obblighi che noi imponiamo ai cittadini che vogliono essere avvocati, medici, ingegneri, ecc., cioè di compiere gli studi ginnasiali, liceali ed universitari, oppure una parte importante di essi, perchè non potrebbero imporsi a quei che vogliono percorrere la carriera religiosa?

Se per prendere ogni altra professione s'impongono ai giovani dei doveri, perchè dovrebbero esserne esenti soltanto alcuni? Non ha forse la società civile l'obbligo che coloro che si addicono al servizio del culto abbiano istruzione sufficiente, e che passino degli anni in mezzo alla società civile prima di darsi alla loro definitiva carriera? Solo in mezzo al libero ambiente della società civile i giovani possono ispirarsi a nobili e patriottici propositi, ed acquistare tali idee da non sentirsi più estranei al loro paese ed alla società.

Io spero che il nostro Governo senta la necessità di un provvedimento in proposito, come l'hanno sentito altre nazioni civili, e che possono gloriarsi del grado di coltura e di potenza in cui sono.

E finalmente prego l'onorevole ministro guardasigilli che, nel tempo in cui manca l'azione del Parlamento, non si rallenti del tutto il freno al sistema di abbandono dei diritti del paese stabiliti dalle leggi.

Io non fo nessuna mozione determinata, perchè me lo vieta lo stato della Camera e del Gabinetto e non voglio pregiudicare una questione importantissima, e per ora mi contento di averla sollevata, nella speranza che le mie parole non riescano interamente inutili allo scopo che mi aveva proposto. (Bene! a sinistra)

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi duole assai che l'onorevole Miceli, replicando alla mia risposta, abbia di molto varcato quei limiti di moderazione che aveva osservati nel muovere la sua interpellanza.

Egli ha non solamente giudicato con molta severità la condotta del Governo, ma ha lanciato censura più che severa e biasimo profondo contro istituzioni che possono benissimo dal Parlamento essere giudicate, ma che hanno però sempre diritto al nostro rispetto.

Io non credo che sia buon sistema parlamentare il lanciare delle accuse teoriche e, dirò così, delle accuse generiche e vaghe contro istituzioni, contro funzionari e contro qualunque corpo costituito, se non si adducono fatti speciali e determinati.

Quindi io non potrei che lamentare il linguaggio tenuto dall'onorevole Miceli, tanto contro il Governo quanto contro l'episcopato, il clero, la Chiesa cattolica ed i seminaristi.

Io non negherò che il clero, i vescovi ed i seminaristi possano lasciare qualche cosa a desiderare, ma non potrei mai riconoscere a nessuno il diritto di accusarli, di coprirli di biasimo e di vilipenderli, quando non si adducono fatti speciali in appoggio delle censure che contro di essi si muovono nel Parlamento.

MICELI. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dette queste poche parole, per ciò che riguarda le censure generiche che l'onorevole Miceli ha creduto di fare, io verrò a rettificare semplicemente alcune inesattezze nelle quali è caduto.

E dirò anzitutto che respingo assolutamente l'addebito di finzioni legali, di commedie, d'inganni, di mancanza di pudore. Il Governo si sente abbastanza forte e sicuro della sua condotta, per poter francamente ed altamente respingere siffatte imputazioni, perchè sente di non meritarsele, e solamente deplora che con tanta facilità, e, mi permetta anche l'onorevole Miceli, con tanta leggerezza sieno state lanciate nel seno della Camera. (Benissimo! *al centro*)

L'onorevole Miceli mi ha accusato di non aver risposto ad una parte, egli ha detto, della sua interpellanza, e questa parte riguarderebbe l'esercizio del diritto di patronato regio.

Io dirò all'onorevole Miceli che non ho detto nulla a questo riguardo, nella mia risposta, perchè egli, nel formulare le conclusioni della sua interpellanza, non ha più parlato del diritto di patronato, ma si è limitato a domandare che cosa aveva fatto il Governo circa l'esercizio del diritto di regio *exequatur* e di *placet*, e che cosa intendeva di fare per l'avvenire. E siccome del diritto di regio patronato egli ne aveva parlato solo nell'introduzione della sua interpellanza, io ho creduto che non ne volesse fare argomento delle interrogazioni che rivolgeva al Governo.

Non ho però nessuna difficoltà di dare una esplicita e franca risposta all'onorevole Miceli anche su ciò che riguarda questa parte, che egli ha poi largamente sviluppata nella sua replica.

Il Governo non ha mai cessato di esercitare il diritto di patronato regio che gli spetta sopra benefici o maggiori o minori. Egli in ciaschedun caso di nomina a benefici vacanti ha esaminato, ed ha fatto esaminare dai suoi consulenti legali, se esisteva un diritto di patronato regio, il quale fosse conservato dall'articolo 15 della legge del 13 maggio 1871. Ed ogni volta che gli è risultato che realmente il diritto di patronato esisteva, lo ha esercitato sia col diritto di nomina, sia colla concessione successiva del *placet*.

Accade frequentemente che io ho l'onore di sottoporre alla firma di Sua Maestà dei decreti reali di nomina a benefici i quali sono riservati al patronato dalla Corona, quindi anche in questa parte credo che il Governo si sia fedelmente conformato alle prescrizioni della legge ed alla osservanza dei suoi doveri.

Molto ha insistito l'onorevole Miceli circa il modo d'intendere l'articolo 16 della legge che ora ho menzionata. Egli, stando fermo nel suo concetto relativamente all'ampiezza degli effetti del diritto di *placet* e di *exequatur*, è disceso naturalmente alla conseguenza di trovare quasi tutto irregolare ciò che si fa nella esecuzione delle disposizioni dell'articolo 16.

Ha creduto l'onorevole Miceli che nell'applicazione di questa legge (benchè non abbia fatto che seguire le traccie che ho trovato segnate su questa via), io abbia sostituito la mia volontà, ed i principii che ho sostenuti nella discussione della legge, alle disposizioni della legge medesima.

L'onorevole Miceli prende un abbaglio su questo argomento. Io ho l'abitudine (che del resto è comune a tutti i magistrati) di sostenere molto francamente le mie opinioni quando si discute una legge; ma una volta che la legge è fatta, che il Parlamento l'ha votata e che la Corona l'ha sancita, mi faccio un dovere di osservarla scrupolosamente come magistrato e come ministro. E questo ho fatto precisamente nell'applicazione della legge importantissima della quale si tratta. Nè ho seguito in questa materia soltanto il mio convincimento, ma trattandosi di argomento molto grave e che dà luogo a questioni molto dubbie, ho sempre consultato (come praticò pure il mio predecessore) il consulente legale della Corona, il Consiglio di Stato; il quale può certamente considerarsi come il custode e depositario delle massime, dottrine e tradizioni, in ciò che

riguarda l'esercizio di questa prerogativa della Corona, per il diritto di *placet* e d'*exequatur*.

E mi sono imposto generalmente il dovere di seguire questo parere, perchè io credo che ogni altro sistema, il quale sostituisse l'opinione personale del ministro a quella del consulente legale della Corona in queste materie, sarebbe assai pericoloso e condurrebbe a confusione e ad uno stato di cose poco tollerabile, imperocchè avverrebbe anche a breve distanza di tempo che in circostanze identiche l'*exequatur* ed il *placet* sarebbero ora concessi ed ora negati. Cosa che in uno Stato bene ordinato non deve sicuramente accadere.

Le relazioni tra lo Stato e la Chiesa debbono il più che è possibile essere governate da principii costanti; questo fu lo studio di tutti gli Stati che si occuparono seriamente di questa materia; e questo è il sistema che il Governo s'impone il dovere di seguire. Non si consultano quindi le opinioni individuali e personali del ministro, ma si consultano le opinioni dei magistrati, i quali hanno precisamente la missione d'illuminare il Governo intorno a questa materia.

L'onorevole Miceli ha creduto di avere fatto una grande scoperta, quando mi avvertiva che nel regolamento stato pubblicato per l'esecuzione della legge sulle prerogative pontificie e le relazioni tra la Chiesa e lo Stato si è stabilito che nel caso in cui l'*exequatur* od il *placet* viene negato, si trattiene la bolla; e di qui ha creduto poter dedurre che si toglie quindi al beneficiato la facoltà di esercitare qualunque funzione sia spirituale, sia temporale.

Io credo che egli sia caduto in un grave errore; imperocchè il beneficiato nominato non ha punto bisogno di quel documento per essere riconosciuto dal suo superiore ecclesiastico, ed esercitare le funzioni ecclesiastiche. Comprenderà facilmente l'onorevole Miceli che se egli non avesse bisogno d'altro che della rinnovazione del suo titolo, non una, ma due, ma tre e quante altre volte volesse, potrebbe ottenerla dall'autorità ecclesiastica. Cosicchè la ritenzione del titolo presso l'autorità civile altro non significa che il diniego dell'*exequatur*; è una espressione materiale del diniego, ma non ha, e non può avere nessuna influenza sull'esercizio delle funzioni spirituali.

Molto si è trattenuto l'onorevole Miceli circa il *placet* concesso ai parroci i quali sono stati nominati da vescovi non muniti del regio *exequatur*.

Questa è stata una delle questioni gravi che si dovettero esaminare dal Governo; e fu esaminata con tutta l'attenzione e la ponderazione che si con-

veniva; il Consiglio di Stato fu più volte consultato anche a sezioni riunite su questo punto molto rilevante, ed il Governo non ha fatto altro che seguire i voti del Consiglio di Stato nella condotta che ha tenuto relativamente a questi parroci.

L'atto della loro nomina fu considerato, quale è, un atto di giurisdizione spirituale, non un atto di giurisdizione temporale. Epperò si ritenne che la nomina era valida, ma che il Governo, chiamato a concedere il *placet*, doveva esaminare se gli conveniva accettare il parroco: nel che sta la vera essenza delle prerogative della Corona, ed il *placet* è stato concesso a quei parroci i quali furono riconosciuti accetti, od almeno non invisibili alle popolazioni.

In un'altra inesattezza è incorso l'onorevole Miceli, allorchè ha parlato di una circolare trasmessa ai procuratori generali, mi pare abbia detto, intorno agli atti giurisdizionali dei vescovi. Nessuna circolare di questo genere è stata mai trasmessa, che io sappia.

Egli ha parlato dei vescovi immessi negli episcopii, cioè nei palazzi vescovili, ancorchè non muniti di regio *exequatur*. Anche questo fatto io lo devo smentire. Almeno a me non risulta che sia stato concesso l'episcopio ad alcun vescovo il quale non fosse munito di *exequatur*. Posso anzi dire all'onorevole Miceli che più d'un vescovo mi ha fatta questa domanda con insistenza, e la fece anche appoggiare da rispettabili persone, ma io non ho mai creduto di aderire, e non vi aderirò.

Egli ha parlato molto, e con colori veramente comici, dell'*exequatur* concesso a due arcivescovi, quello di Cagliari e quello di Torino. Ebbene, quanto a questo io posso assicurare la Camera che si è proceduto con moltissima circospezione. Nulla importa da qual lato vengano le bolle di nomina dei vescovi; esse possono essere presentate dal vescovo, come da tutti coloro i quali hanno un interesse a vedere il loro vescovo immesso nell'esercizio delle sue funzioni; e fra coloro che hanno questo interesse, si annoverano sicuramente le autorità municipali. Ora, qual meraviglia se le autorità municipali hanno presentato qualche volta al Governo queste bolle? Anche alcuni onorevoli rappresentanti, i quali seggono in questa Camera, hanno creduto di adempiere a questo ufficio; e di questo io non posso che lodarli. Ebbene, il Governo ha esaminato queste bolle, ha fatto interpellare il vescovo circa le sue intenzioni, e lo ha obbligato a fare una domanda diretta, senza la quale l'*exequatur* non sarebbe stato concesso. La bolla fu aggiunta alla domanda, e poichè le qua-

lità del vescovo o dell'arcivescovo risultavano tali da potere far concedere l'*exequatur*, questo venne senza difficoltà concesso.

Infine io non posso celare la mia meraviglia nel sentire l'onorevole Miceli farmi un grande eccitamento a portare una riduzione nel numero dei vescovati.

Io riconosco che il numero dei vescovati ed arcivescovati in Italia è soprabbondante, e me ne dolgo anche nell'interesse della Chiesa stessa, perchè credo che la Chiesa difficilmente può trovare dei prelati per coprire le sedi vescovili ed arcivescovili che noi abbiamo; ma non credo che sia nel diritto del Governo, e dubito se sia nell'arbitrio del Parlamento il fare una riduzione nel numero di queste sedi.

Potranno forse Governo e Parlamento togliere i sussidi ai vescovati ed arcivescovati, ed anche togliere loro le prebende e le mense: ma sopprimere le sedi io non credo che sia nel potere laicale.

Dirò infine una sola parola all'onorevole Miceli, ed è che il Governo riguarda il clero come tutte le altre parti della cittadinanza, sorvegliandone la condotta. Se esso non offende le leggi, lo rispetta e lascia che adempia le sue funzioni; ma se qualunque dei suoi membri offende la legge, il Governo non tralascia di trattarlo con quel rigore, che userebbe con ogni altro cittadino, e di promuoverne la punizione che per legge gli è dovuta. (*Bravo!*)

MICELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ella ha già svolto la sua interrogazione e non posso concedergli la parola che per un fatto personale.

MICELI. Per un fatto personale domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Miceli.

MICELI. L'onorevole ministro ha finito il suo discorso, dichiarando che egli non vuol essere strumento di persecuzione. Ho forse io invitato il ministro ad uscire dalle vie della giustizia? No, anzi gli assicuro che se lo vedessi entrare in un sistema di persecuzione anche con quegli che sono miei nemici, egli udirebbe la mia voce protestare in nome della legge. Io non faccio distinzione di partiti e di colori quando si tratta di diritti garantiti dalle nostre istituzioni; e desidero e sostengo che si rispettino le libertà di tutti i cittadini, senza guardare se essi siano laici o preti, se siano o no liberali. Dunque, onorevole ministro, poteva astenersi, rispondendo alle mie parole, di dichiararsi nemico delle persecuzioni.

È stata sempre mia abitudine, effetto delle mie

profonde convinzioni, combattere e condannare ogni impedimento che da chiunque si ponesse contro la legittima libertà, e sempre sosterrò il rispetto alla legge verso di tutti.

Mi ha accusato di leggerezza per avere dichiarati alcuni fatti e di averli, in certo modo, rappresentati come una commedia. Io li ho rappresentati come meritavano, perchè i soggetti erano veramente degni di essere trattati da Goldoni e da Molière.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Almeno così sembrava a lei!

MICELI. L'onorevole ministro dice che io ho citato fatti che non hanno fondamento nella verità.

Io vorrei invitare l'onorevole ministro a depositare i documenti che riguardano l'*exequatur* degli arcivescovi di Cagliari e di Torino, e specialmente di quest'ultimo. Se l'onorevole ministro accettasse il mio invito, la Camera ed il paese saprebbero che io ho detto la schietta e precisa verità.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se fosse nelle attribuzioni del Parlamento, li presenterei al Parlamento come li ho presentati al Consiglio di Stato.

MICELI. L'onorevole ministro ha voluto declinare la responsabilità dei propri atti, dicendo che ha, sui fatti da me cennati, chiesto sempre il parere del Consiglio di Stato, e di aver agito in conformità.

Ma, onorevole ministro, io convengo che abbiate avuto l'assenso del Consiglio di Stato, vi presto piena fede allorchè dite di averne chiesto il parere; ma la responsabilità degli atti del Governo è dei ministri, e quindi se essi sono censurabili, non sono punto coperti dall'autorità di coloro che lo hanno consigliato. La sola questione è di vedere se le mie censure sono fondate sui fatti e sul diritto, ed io sono convinto che lo sieno e potrei addurne i più chiari argomenti.

Io non intendo di abusare più oltre della cortesia della Camera. Spero, ripeto, che l'onorevole ministro, in questo tempo che trascorrerà dalla chiusura di questa Camera alla convocazione dell'altra, studierà imparzialmente e spassionatamente, più di quel che non abbia fatto finora, le questioni da me sollevate, e sono sicuro che egli allora abbandonerà o modificherà grandemente molte delle idee che oggi accennava in questa Camera. Perciò io insisto perchè il Ministero metta un termine agli abusi che sono avvenuti finora nell'applicazione della legge delle garanzie, e nella necessità di proporre dei provvedimenti legislativi, perchè si esca dalle attuali contraddizioni, e l'Italia possa con fermezza di propositi avviarsi con sicurezza nel cammino della sua rigenerazione.

**PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE SOPRA UN PROGETTO  
DI LEGGE.**

**CERROTI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione di un progetto di legge per la reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per cause politiche e pensioni ai feriti, a mutilati od alla famiglia dei morti combattendo per la indipendenza e la libertà d'Italia. (V. *Stampato* n° 23-A)

**MARTINELLI.** Farei istanza che questo progetto sia dichiarato d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Se non vi sono osservazioni la discussione di questo progetto è dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

**DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEL MINISTERO DI GRAZIA E  
GIUSTIZIA ED INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO CAVALLOTTI.**

**PRESIDENTE.** Ora verrebbe prima di entrare nel merito del bilancio di giustizia, la interrogazione dell'onorevole Cavallotti.

Onorevole ministro, desidera che questa si svolga adesso, o dopo il bilancio?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Sì, adesso.

**PRESIDENTE.** Passiamo adunque alla discussione del bilancio definitivo del Ministero di grazia e giustizia pel 1874.

L'onorevole Cavallotti ha presentato una domanda d'interrogazione ai ministri guardasigilli e dell'interno intorno ad un sequestro di stampati eseguito dagli agenti della pubblica sicurezza in offesa ad un verdetto della magistratura popolare ed al rispetto della cosa giudicata.

Il deputato Cavallotti ha facoltà di parlare.

**CAVALLOTTI.** Questa interrogazione che oggi muovo, alcuni onorevoli colleghi da questa parte della Camera, per un riguardo di delicatezza, mi si erano offerti a farla in vece mia; per lo stesso riguardo ho creduto di declinare la loro offerta, perchè, abituato ad essere franco, non credo aver bisogno di nessuna ipocrisia di forma per far credere al mio disinteresse. Quelli che siedono da questa parte mi conoscono abbastanza, e quelli che siedono nell'altra parte della Camera mi dovranno concedere, e se non me lo concedono, ho la modesta franchezza di concedermelo da me, che l'intresse non è mai stata la guida delle azioni mie.

Se prendo la parola è semplicemente perchè prima di tutto si tratta di un fatto nuovo, strano, che tende a stabilire un precedente giuridico della cui gravità giudicheranno tutti quegli egregi versatissimi nelle dottrine giuridiche che siedono in questa Camera, la quale ha l'onore di avere nel suo seno un Mancini; poi, perchè si tratta di un fatto che tocca la mia posizione parlamentare, in faccia ai colleghi miei, e perchè delle mie azioni e dei miei scritti intendo rispondere io solo; e non ammetto e non tollero che col pretesto della immunità parlamentare mi si esponga all'odiosità di un processo fatto a terze persone in vece mia, in cui esse abbiano a portare la pena degli scritti miei. (Bene! a sinistra)

Ciò premesso, se la Camera me lo consente, entrerà nella questione di fatto, sulla quale l'onorevole ministro guardasigilli si compiacerà di darmi quegli schiarimenti che saranno del caso.

Come la Camera sa, io venni processato tempo addietro per reati di stampa, che il fisco volle scorger nelle mie poesie. I reati addebitatimi erano gravi e parecchi; e lo confesso, con mia grande mortificazione, che non credevo di essere un così grande e grosso peccatore. (*ilarità*) Reato di offesa alla persona del Re, alla reale famiglia, a principi del sangue; di eccitamento all'odio ed al malcontento verso le istituzioni costituzionali e di apologia di fatti qualificati crimini dalla legge: il tutto per l'importo complessivo di parecchie migliaia di lire di multa e di parecchi anni di carcere.

Portata la causa davanti alla Corte d'assise di Milano, i giurati, dopo di avere sentito le mie esplicite dichiarazioni, colle quali affermavo di mantenere dalla prima all'ultima sillaba tutto quanto io aveva scritto, e dopo di avere udito i miei versi declamati con molta enfasi dal rappresentante del pubblico Ministero, da quell'egregio magistrato alla cui cortesia verso di me rendo giustizia, e che mi spiace sia stato traslocato (*Mormorio e movimenti a sinistra*), dopo avere inteso questo, i giurati di Milano trovarono e dichiararono che io non era colpevole, come il fisco voleva dare a credere, di così grandi peccati in faccia alla storia; non dico in faccia alle Muse, perchè come artista sono io il primo ad ammettere che queste ci avrebbero trovato da ridire, secondo che osservò l'onorevole Asproni, allorquando in quest'aula si discusse del processo mio.

I giurati di Milano adunque mi rimandarono assolto. Io non giudico se l'assoluzione sia piaciuta o dispiaciuta a qualcheduno; so che l'autorità giudiziaria di Milano, poscia che fu pronunziato il ver-

detto assolutorio dalla magistratura popolare, permise tosto la libera circolazione del mio volume, siccome non più incriminabile; ed immediatamente infatti da quel giorno il libro venne esposto nelle pubbliche vetrine dei librai e liberamente girò tanto a Milano, quanto a Venezia, a Firenze, a Torino, a Genova ed altrove.

La stessa prefettura di Milano accolse il deposito solito delle copie per gli effetti di legge riguardo ai diritti d'autore, tanto che mi aspetto nel prossimo elenco compilato dal Ministero di agricoltura e commercio delle dichiarazioni di proprietà letteraria che si pubblica nella Gazzetta Ufficiale, aspetto, dico, di trovar registrato anche il volume mio. Infine, giornali di parte moderata si lamentarono appunto verso il Governo della imprudenza del processo mossomi, dicendo: il bel frutto che ne avete ricavato! non avete guadagnato altro che di vedervi adesso, sotto il naso, il libro in circolazione dappertutto!

Senonchè, nel lungo giro, il libro capitò finalmente anche a Roma.

E qui, qui io vorrei che fosse presente l'onorevole presidente del Consiglio, il quale ieri mi diceva che il mio libro e la mia assoluzione non turbavano il sonno a nessuno. Con beneplacito dell'onorevole Minghetti, sono costretto a credere che il mio libro qui a Roma ha proprio turbato il sonno a qualcheduno. L'onorevole Minghetti mi afferma che quanto a lui, no, di certo; ed io glielo ammetto; poichè personalmente, l'onorevole Minghetti non ha nessuna ragione di volermi male e di voler vedermi allo scuro.

Io, come artista, ammiro l'ingegno anche quando è speso male; io ammiro nell'onorevole Minghetti un uomo di mente elettissima; io sono amico a lui, più di quello che non lo siano molti de' suoi amici che a furia di voti favorevoli, lo trascinano nei mali passi (*Rumori a destra*); sicchè, se è vero il proverbio *dagli amici mi guardi Iddio*, è evidente che Dio da un pezzo non guarda l'onorevole Minghetti. (*Si ride*) Egli però, ripeto, non può volermi male e non può affliggersi della mia assoluzione, perchè siamo anche un poco confratelli di professione; siamo poeti tutti e due (*Movimenti diversi — Ilarità — Bene! a sinistra*); poeta io nel mio libro, poeta lui nelle sue cifre, nelle sue esposizioni e nei suoi famosi pareggi del bilancio. (*Ilarità*)

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Venga alla sua interruzione.

*Una voce a sinistra.* Lo lasci parlare.

**PRESIDENTE.** Io fo il mio dovere.

**BROGLIO.** È giusto.

**ABIGNENTE.** Secondo!

**PRESIDENTE.** Secondo la mia coscienza, non secondo il capriccio degli altri.

**CAVALLOTTI.** A parte dunque l'onorevole Minghetti, il quale ieri pareva volesse umiliarmi dall'alto della sua magnanimità presidenziale (*Rumori a destra*), dirò che effettivamente la comparsa del mio libro a Roma a qualcheduno ha scottato. E che succede? Un bel giorno qui in Roma il libro è sequestrato. Preso da meraviglia, e più da curiosità, pensai bene di cavarmi quest'ultima col recarmi in persona dal procuratore generale, rappresentante il fisco in Roma, il commendatore Ghiglieri, gentilissima persona, che mi ricevè benissimo, e che alle mie domande curiose diede una risposta categorica, informandomi come e qualmente il sequestro era stato realmente ordinato da lui; che al sequestro avrebbe tenuto dietro il processo; che il processo però non avrebbe avuto luogo in confronto mio, ma bensì in confronto di altre persone, e non già in forza della legge sulla stampa, bensì di un articolo del Codice penale che è l'articolo 472 così concepito:

« I banditori, espositori, venditori e distributori di scritti o di stampe, che contengano alcuno dei reati preveduti negli articoli precedenti, saranno puniti, se vi ha luogo, come complici dei provocatori. »

Ora l'articolo precedente parla appunto dei reati contro la sacra persona del Re e le persone della reale famiglia, e le istituzioni costituzionali.

Ma sa lei, signor Ghiglieri, gli risposi, che questi reati precisamente vennero esclusi dal verdetto assolutorio del giurì?

Verissimo, egli mi replica, « ma il verdetto ha assoluto lei, non il suo libro; ella non è reo, ma il reato da lei commesso sussiste. » Parole testuali! (*Movimenti — Ilarità a sinistra*)

Qui si parlava poco fa dall'onorevole Miceli di commedia, ora entriamo nella farsa; ma, come vede la Camera, non è colpa mia.

Con tutto il rispetto all'autorità ed alla serietà del procuratore Ghiglieri, io non ho potuto naturalmente a meno di mettermi a ridere in sua presenza.

Ma la mia meraviglia cessò subito quando mi accorsi dove andava a parare l'interpretazione del rappresentante del Ministero Pubblico.

Il signor Ghiglieri capì che si appoggiava alla diversità della formulazione dei quesiti, tra il disposto della legge sulla stampa, ed il disposto del Codice di procedura penale.

L'articolo 66 della legge sulla stampa prescrive infatti si domandi ai giurati: « La tale opera contiene il reato tale? » mentre l'articolo 494 del Co-

dice di procedura formula il quesito in quest'altro modo : « Il tale è colpevole del tale reato? »

Ed ecco il procuratore generale che tutto trionfante mi dice : « Ma ella non si è accorto che nella sentenza non si parlava nemmeno del suo libro ; ella sarà stato assolto come accusato di crimini in astratto, ma del suo libro nel verdetto non si sarà fatta neppure parola. »

Allora mi accorsi, con mia grande edificazione e meraviglia, che il signor Ghiglieri, nella smania e nella furia di far presto a sequestrare il mio libro per farsene un merito in faccia a qualcuno, non si era neppure provveduto della copia della mia sentenza di assoluzione, e non si era neppur data la pena di conoscerla...

**PRESIDENTE.** La prego di non interpretare malamente le parole del procuratore del Re, perchè egli ha voluto senza dubbio ispirarsi al sentimento del proprio dovere, e per nulla intaccare la rispettabilità della di lei persona. (*Bravo!*)

**CAVALLOTTI.** Ma io non dico male del procuratore Ghiglieri : cito fatti.

**PRESIDENTE.** Ella ha emesso un avviso che può ferire l'amor proprio e la dignità altrui ; perciò la prego a non volersi permettere contro altri parole che non vorrebbe permesse contro se stesso. (*Bene! a destra*)

**CAVALLOTTI.** Dunque, come diceva, mi accorgo che l'onorevole commendatore Ghiglieri non aveva neppure letta la sentenza che si riferiva alla mia assolutoria.

Infatti, la sentenza dice :

« 1° L'accusato avvocato Felice Cavallotti, è colpevole di offese verso la sacra persona del Re commesse mediante la stampa, per avere il 25 giugno 1873 pubblicato, col mezzo della società tipografica di Lodi, il volume di sue poesie, che è in giudiziale presentazione ai signori giurati, fra le quali quella a pagina settantotto col titolo: *La caccia*, ecc. ?

« Risposta : *No*, a maggioranza.

« 2° L'accusato avvocato Felice Cavallotti, è colpevole di offesa verso la Reale Famiglia, commessa mediante la stampa, per avere il 25 giugno 1873 pubblicato, col mezzo della società tipografica di Lodi, il volume suddetto di sue poesie, fra le quali quella a pagina centoventicinque, col titolo : *Il parto e l'ammistia*, ecc. ?

« Risposta : *No*, a maggioranza.

« 3° L'accusato avvocato Felice Cavallotti, è colpevole di offesa verso un Principe del sangue, commessa mediante la stampa, per avere il 25 giugno 1873 pubblicato, col mezzo della società tipografica di Lodi, il volume suaccennato di sue poesie, fra le

quali quella a pagina sessantotto, col titolo : *Monti e Tognetti*, ecc. ?

« Risposta : *No*, a maggioranza.

« 4° L'accusato avvocato Felice Cavallotti, è colpevole di offesa alla Reale Famiglia, commessa mediante la stampa, per avere il 25 giugno 1873 pubblicato, col mezzo della società tipografica di Lodi, il volume summentovato di sue poesie, fra le quali quella a pagina centosessantuno, col titolo : *Per la fucilazione del caporale Barsanti*, ecc. ?

« Risposta : *No*, a maggioranza.

« 5° L'accusato avvocato Felice Cavallotti, è colpevole di eccitamento all'odio ed al disprezzo contro l'istituzione della monarchia costituzionale, commesso mediante la stampa, per avere pubblicato nel volume modo e tempo suddetti, la poesia suaccennata, ecc. ?

« Risposta : *No*, a maggioranza.

« 6° L'accusato avvocato Felice Cavallotti, è colpevole di avere fatta l'apologia, mediante la stampa, di fatto qualificato crimine dalla legge, nel 25 giugno 1873, col mezzo della società tipografica di Lodi, nel volume di sue poesie, ecc. ?

« Risposta : *No*, a maggioranza. »

E la sentenza, quasi che il presidente delle Assise prevedesse e s'incaricasse di rispondere in anticipazione allo strano argomento dell'onorevole Ghiglieri, termina così :

« Si avvertono i signori giurati che il volume, che è ad essi in presentazione giudiziale, *fa corpo* di ciascuna delle sei questioni. »

Ed effettivamente il *corpo del reato* era il libro, il quale cessava dall'essere tale dal momento della assolutoria, come lo prova il fatto che l'autorità giudiziaria di Milano subito dopo ne permetteva, come dissi, la libera circolazione.

Ma che parlo della sentenza? Non solamente la sentenza, ma mi sono accorto che il signor procuratore del Re non aveva neppur letto l'articolo 472 del Codice penale che egli pretendeva d'invocare. Infatti quell'articolo non parla che di *complici*: ora, da che andavo a scuola, avevo imparato che non ci sono *complici* di un reato se non ci è un *reo*. Gli articoli 103 e 104 del Codice penale definiscono in proposito troppo chiaramente i caratteri, i criteri e le pene della *complicità*: l'articolo 104 prescrive che la pena dei complici sarà *quella medesima dell'autore*, oppure, secondo i casi, diminuita di tre gradi da quella inflitta a lui.

Questo prescrive il Codice, e questo mi insegnavano una volta: toccava all'onorevole procuratore generale in Roma il farmi ricredere, e lo insegnarmi una teoria diversa; toccava a lui insegnarmi

che esiste anzitutto una nuova specie di reati, dei quali non c'è l'autore, e che quindi nessuno ha commessi, come a dire che ci son dei figliuoli che la mamma non ha fatti (*Ilarità*); che però se l'autore del reato non esiste, se egli non ha commesso reato di sorta, ci sono tuttavia i complici che hanno aiutato a commetterlo e devono pagarne la pena, dei complici che non possono essere complici se non in quanto ci sia un autore, il quale autore, viceversa poi, non c'è. (*Si ride*)

Ma, o signori, qui in quest'Aula siede un distinto filosofo, che ha tradotto, bene o male, Platone. Io vorrei domandargli come si chiamavano nei bassi tempi della filosofia greca questa sorta di argomenti. Perchè l'onorevole Ghiglieri, il quale trova che può esistere un complice senza che esista un autore, mi pare più indiscreto di quel sofista del *Parmenide* di Platone, il quale si contentava di dimostrare che non ci sarebbe il due se non ci fosse l'uno. Ma questi in allora si chiamavano sofisti, ora si chiamano procuratori generali.

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) La prego di non interpretare le parole altrui in un senso che possa offendere.

Ella faccia la sua interrogazione, e trattandosi di persone che non sono qui per poterle rispondere, la prego di usare nelle sue parole quella convenienza che in questo recinto non si deve dimenticare giammai. (Bravo! Benissimo! *a destra*)

**CAVALLOTTI.** Osservo all'onorevole presidente che non vi può essere offesa nelle mie parole, poichè esse includono un apprezzamento, non di moralità, ma di raziocinio.

Ora, o signori, quando un magistrato serio e rispettabile, che io voglio credere tale, ricorre sul serio a questa sorta di sofismi, non si può credere, per rispetto a lui medesimo, che lo faccia senza qualche altro proposito deliberato; e se questo proposito deliberato esiste, se il sofisma non è che un pretesto, pare a me che sarebbe più decoroso per la magistratura il dirlo francamente, il mettere le carte in tavola. Vi urta, vi duole la sentenza di Milano? Vi disturba quel verdetto della pubblica opinione? Volete portare davanti ad un altro tribunale il processo, onde si rientri nel merito e si ottenga in sede correzionale una sentenza che cassi quella dei giurati di Milano? Fatelo, in nome di Dio! ma cominciate dal farlo a me questo processo; e se è soltanto il mio privilegio parlamentare che vi trattiene dall'osar di chiedere alla Camera questa nuova procedura, non avete che a dirmelo, perchè io vi rinunzi da oggi stesso. Del resto, che si trattasse veramente di un pretesto e di null'altro, ve lo di-

mostra e ve lo prova il contegno della magistratura di tutte le altre città d'Italia, la quale, come dissi da principio, non pensò neppur per sogno a fare, nè a Milano, nè a Torino, nè a Venezia, nè a Firenze, nè altrove, ciò che fece qui in Roma il procuratore Ghiglieri. E questo argomento della disparità di trattamento doveva essere ben grave e perentorio, se allo stesso Ghiglieri ne sfuggì la involontaria confessione.

Perchè allorquando gli dichiarai che il suo procedere era assurdo, egli ingenuamente mi rispose che *assurdo* sarebbe stato difatti nel caso solo che gli altri magistrati delle altre città *avessero permesso* quello che egli proibiva e sequestrava. Il signor Ghiglieri non sapeva neppure che era già da un mese che lo *avevano permesso*. Ma ecco che cosa succede. Il giorno 17 corrente ha luogo il colloquio in Roma tra l'onorevole rappresentante del fisco e me; e nei giorni 18 e 19 è sparso per tutto il regno l'ordine telegrafico di sequestrare il mio volume e di procedere contro i librai! Era una ispirazione dello Spirito Santo o era il bisogno di salvare da quell'imprudente *assurdo* il signor Ghiglieri? È possibile ammettere che i magistrati del regno fossero tutti così ignoranti da accorgersi soltanto un mese dopo averne permesso la circolazione che il mio libro era un reato, e che soltanto all'acume del rappresentante il fisco di Roma fosse riservata questa divinazione?

L'onorevole Vigliani osservava poc'anzi, parlando delle sedi vescovili, quanto sia difficile trovar tante persone da coprire degnamente duecento e più seggi; ed io glielo credo tanto più che vedo qui quanto sia difficile trovare da coprirne degnamente anche soltanto nove; ma nella magistratura non credo che la cosa sia così difficile; nelle Corti e nei tribunali di Milano, di Torino e delle altre città è copia di menti vaste e dottissime che non hanno certo bisogno di apprendere dal procuratore generale di Roma le nozioni dei reati.

E se ora quei magistrati sono costretti a fare dei processi per un libro che da un mese hanno permesso, che cos'altro significa questo, se non che essi hanno sacrificato le proprie idee sul diritto alla volontà di chi comanda in Roma? Ed è questo il rispetto che voi portate alla indipendenza della magistratura? È questo il decoro di cui circondate le istituzioni e la giustizia? È questo il vostro rispetto alla libertà?

Che se tutto questo non mi pare decoroso per le istituzioni, e per voi, allora formolerò alcune domande all'onorevole ministro guardasigilli.

Io gli domanderò se l'ufficio del pubblico Mini-

stero sia o no precisamente quello di eseguire e di far eseguire le sentenze come la legge sull'ordinamento giudiziario e il Codice di procedura gli prescrivono; o se il suo ufficio sia invece quello di calpestarle. Gli domanderò se è una fola l'articolo 852 del Codice di procedura penale per il quale le sentenze delle Corti e dei tribunali sono esecutorie in tutto il regno. Se è una fola l'articolo 518 dello stesso Codice che vieta di procedere dopo un'assoluzione per il medesimo titolo di reato. Gli domanderò infine se la cosa giudicata ha ancora un valore in Italia; se i magistrati popolari che rappresentano la coscienza pubblica hanno ancora diritto di essere rispettati nei loro verdetti, almeno sino a tanto che non vengano instaurate queste famose riforme dei giurì, intese a reprimere il contagio delle troppo frequenti e troppo incommode manifestazioni dell'opinione pubblica nelle aule dei tribunali.

Questo io domando all'onorevole guardasigilli: alieno, lo prego a crederlo, da qualsiasi preoccupazione personale; e certo che egli avrà la cortesia di rispondermi, perchè lo domando, prima di tutto, nell'interesse della legge, nell'interesse dell'indipendenza della magistratura sulla quale questo fatto del sequestro e dei processi, ordinati per telegrafo da Roma, gettò una luce non bella; e nell'interesse della giustizia in riguardo a quei poveri diavoli ai quali si vuol fare il processo invece che a me, e sui quali si vuole per rappresaglia far cadere la pena degli scritti miei.

Lo domando infine anche nell'interesse medesimo del Governo, nell'interesse del decoro vostro e delle vostre istituzioni. Perchè, in verità, dopo avere tanto gridato che i miei versi non vi turbano i sonni, che voi siete superiori ai miei attacchi, che i miei versi non feriscono e non arrivano in alto, là dove mirano, in verità voi fate tutto il possibile per farmi credere e far credere a tutti il contrario. Se siete tanto superiori ai miei attacchi, tanto meglio: ma provatemele, che ve ne ringrazierò. Perchè è ridicolo in voi questo fare sciupo di parole così grandi ed essere nei fatti così piccoli; è ridicolo ostentare tanta superiorità, ostentare tanta forza e poi mostrarsi tanto meschini nella paura.

Io capisco che l'assoluzione mia, e per sè e per le circostanze che l'accompagnarono, possa esservi doluta; capisco che vi dolga l'accorgervi di aver accumulato intorno alle vostre istituzioni tanti risentimenti, tanta avversione, tanta impopolarità, da rendere possibili assoluzioni, come quella di Milano, della quale non mi dissimulo la gravità; perchè sono franco io, sono io il primo a riconoscere che i versi incriminati contenevano delle verità dure,

molto dure per voi. Come dico, capisco tutto questo; ma se esiste questa avversione, questa impopolarità che ottiene a' miei versi la sanzione dei giudici, e rende possibili simili verdetti, la colpa è vostra; la causa cercatela nei vostri errori, nelle vostre leggi, nelle vostre colpe, nel vostro sistema; e se andate avanti di questo passo, ne vedrete delle più belle, che delle assoluzioni di poeti!

Pigliatevela con voi, coi vostri amici, e pensate a far meglio, se potete; ed intanto, se vi appellate nei tribunali alla coscienza pubblica e questa vi dà torto, se volete rispettati i voti della rappresentanza del paese, rispettate almeno il voto dei suoi giudici. (*Bene! a sinistra*)

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Prima di farmi a rispondere all'interpellanza dell'onorevole Cavallotti, io debbo completamente associarmi alle giuste osservazioni fatte dall'onorevolissimo presidente di quest'Assemblea circa le espressioni veramente avventate ed ingiuste...

**FRAPOLLI.** Sono giustissime.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA...** che l'onorevole Cavallotti si è permesso di pronunciare sopra la condotta di un egregio magistrato il quale gode piena fiducia e stima tanto del Governo, come del paese. Forse l'onorevole Cavallotti è il solo che si sia permesso di pronunciare una parola di biasimo contro l'ottimo magistrato che ha fatto segno ai suoi sarcasmi. (*Bene! a destra — Bisbiglio a sinistra*)

Ma io credo che quell'ottimo magistrato non abbia bisogno di essere difeso nè da me, nè da altri, tanta è la sua riputazione, come la dottrina e la capacità che ognuno ammira in lui. (*Benissimo! a destra*)

Ora veniamo all'argomento.

Veramente mi saprebbe male se dovessi seguire l'onorevole Cavallotti nelle diverse osservazioni che egli ha stimato di fare presentando a questa Assemblea un fatto per sè semplicissimo, comunque infondato.

Egli avrebbe proceduto molto meglio restringendosi, secondo gli usi delle assemblee bene ordinate, al soggetto della sua interrogazione, poichè, come sarebbe stato facile a lui di farne la esposizione, sarebbe stato per me brevissima cosa il dare la risposta.

**ABIGNENTE.** Questo va al presidente. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Il presidente sa fare il suo dovere verso tutti, e anche verso gli interruttori. (*Susurro a sinistra*)

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Essendo egli stato assoggettato a procedimento penale avanti alla Corte

d'assise di Milano per offese alla Sacra Persona del Re, alla Famiglia Reale, alla monarchia costituzionale, e credo anche alle istituzioni dello Stato, ebbe la fortuna di essere assolto dai giurati di quella città; fortuna veramente invidiabile, perchè pochi giorni dopo, un altro accusato a motivo di un libro molto somigliante al suo, *Il Cacciatore delle Alpi* che aveva per autore un padre gesuita, presentatosi agli stessi giurati, è stato condannato... (*Movimenti diversi*)

**CAVALLOTTI.** Domando la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA...** a tre mesi di carcere e 2000 lire di multa. (*ilarità a destra*) Ma rispettando i verdetti dei giurati di Milano, non posso non trovar singolare l'opinione che venne esprimendo l'onorevole Cavallotti, che cioè quei giurati, dando l'impunità a lui, abbiano pur data l'impunità al suo libro.

L'onorevole Cavallotti s'inganna assai a questo riguardo, e non è il caso di ricorrere nè a filosofi nè ad altri dotti per riconoscere che l'assolutoria è soggettiva e non oggettiva in un giudizio di Corte di assise; e che quindi l'accusato può essere assoluto e liberato da ogni molestia, ma il reato in genere rimane tuttavia sussistente (*Risa e mormorio a sinistra*); poichè un libro può essere pessimo ed incriminabile, e colui che ne viene accusato quale autore può essere assoluto, o perchè non è riconosciuto come tale, o perchè può esservi intervenuta la prescrizione, o per molte altre ragioni affatto estrinseche quale sarebbe anche il suo stato di mente. Questo ha potuto accadere, e forse è accaduto all'onorevole Cavallotti, e perciò egli non deve maravigliare, se quello stesso suo libro, in altri luoghi, e forse anco a Milano, se sarà esposto in vendita, potrà dar luogo ad un procedimento.

Quale il fondamento del procedimento; quale il risultato, non io lo dirò, nè lo debbo dire; lo diranno i magistrati. Io non posso dare all'onorevole Cavallotti che questa risposta: l'autorità giudiziaria ha creduto di colpire quel libro, di cui egli si vuole in questa Assemblea far paladino; i magistrati pronunzieranno, se quel libro sia o no riprovevole, e se debbano o no essere condannati coloro che ne fanno pubblico spaccio nello Stato.

Io credo che queste mie parole sieno più che sufficienti ad esaurire l'interrogazione dell'onorevole Cavallotti...

**CAVALLOTTI.** Ma, e del rispetto giuridico?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA...** ma non posso dispensarmi dal chiudere la mia risposta con una osservazione. Troppo frequentemente soglionsi portare in Parlamento argomenti che sono di compe-

tenza dell'autorità giudiziaria. (Bene! Bravo! *a destra*) Credo che questa sia una cattiva usanza, la quale, mentre non conduce ad alcun utile risultato, può nuocere alla dignità dell'Assemblea, e produce sempre il cattivo effetto di far perdere all'Assemblea stessa un tempo prezioso (*Movimenti d'approvazione a destra e di disapprovazione a sinistra*), che potrebbe essere impiegato in argomenti di ben maggiore importanza. Tale sarebbe, a parer mio, la discussione del bilancio che mi aveva qui condotto, e che dubito possa aver luogo, se seguitiamo a dare il passo ad altre materie.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cavallotti intende parlare per un fatto personale?

**CAVALLOTTI.** Intendo rispondere alle parole del ministro.

**PRESIDENTE.** Permetta; se non parla per un fatto personale, deve limitarsi a dire se è soddisfatto o no della risposta dell'onorevole ministro.

**CAVALLOTTI.** Nessuno, neppure l'onorevole ministro guardasigilli, vorrà credermi così ingenuo da trovare soddisfacente la sua risposta, o da supporre ch'io potessi aspettarmene una soddisfacente da lui. Mi limiterò a rilevare alcuna delle parole da lui dette.

Anzitutto lo ringrazio d'avermi rinfrescato la memoria del processo che s'agitò a Milano pochi giorni sono contro monsignor Ballerini. Egli mi fa ricordare che questo processo era stato molto abilmente e astutamente collocato dal fisco di Milano nell'ordine dei dibattimenti il giorno prima del mio processo.

La qual cosa, infatti, molti giudicarono non fatta a caso; e reputarono che dovesse riescire pericolosa e dannosa per me; giacchè, dopo avere ottenuto un verdetto di condanna contro monsignore, come si ottenne più tardi, l'oratore del fisco sperava avere buon giuoco contro di me nel tuonare il dì appresso dal suo scanno, a nome della imparzialità, e, a titolo di parità di trattamento, reclamare contro il repubblicano la giustizia fatta contro il prete; ma monsignor Ballerini s'ammalò e il suo processo allora non ebbe luogo.

Ma quello contro cui debbo ora protestare, e protesto, è l'equiparazione, che io non so con qual parola qualificare, e che l'onorevole guardasigilli osò fare tra il mio libro e un libro osceno. (*Con forza*) Non ho bisogno di ricevere lezioni d'onestà da nessuno e nemmeno dall'onorevole guardasigilli. (*Vivi rumori al centro e a destra*)

*Voci a sinistra.* Ha ragione!

**PRESIDENTE.** Non è questo il caso di dire che l'onorevole guardasigilli abbia voluto dar lezioni.

**CAVALLOTTI.** In tal caso (*Con calore*) dirò che l'onorevole ministro non sa distinguere le cose oscene dalle non oscene.

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Cavallotti; è inutile che ella si indegni tanto. L'onorevole ministro non ha punto detto che il suo libro fosse pari all'altro. Il signor ministro nel suo ragionamento ha citato un altro libro che è stato condannato. Ella non deve dare alle parole del ministro un significato che non si presta, e che del resto tornerrebbe a di lei danno.

**CAVALLOTTI.** Onorevole presidente, io ripeterò le parole testuali del guardasigilli; se le cambio, il signor ministro mi corregga pure.

L'onorevole guardasigilli diceva che era per me una fortuna veramente che fossi stato assolto, perchè non sapeva se in altra circostanza e davanti altri giudici lo sarei stato, e ne traeva argomento da ciò che un processo per un libro molto più...

*Voci a sinistra.* Molto meno.

**CAVALLOTTI...** (*Correggendosi*) molto meno grave del mio, terminò con una condanna.

Sono queste, o non sono le sue parole?

**MACCHI, ed altri a sinistra.** Precisamente.

**PRESIDENTE.** Ma questa è una interpretazione tutta a modo suo. Se l'onorevole ministro avesse avuto l'intenzione di fare in tal modo il confronto, l'avrebbe fatto apertamente. Continui.

**CAVALLOTTI.** Dal momento che l'onorevole guardasigilli esclude d'avermi inteso offendere, prendo atto delle sue parole e non insisto altro su di ciò. L'onorevole guardasigilli mi venne in appresso adducendo una teoria tutta nuova e tutta sua intorno alle conseguenze dei verdetti assolutorii in materia di stampa davanti ai giurati. Egli disse che la sentenza è puramente soggettiva, che può benissimo dichiararsi l'innocenza di un imputato e qualificarsi tuttavia come reato l'azione da lui commessa e per la quale fu processato ed assolto.

Che questa teoria sia non soltanto strana, ma sola ed esclusiva del ministro guardasigilli, o, se si vuole, anche del rappresentante del fisco in Roma, me lo prova il fatto da me già addotto, che tutta l'alta magistratura del regno giudicò diversamente, e reputò il mio libro non più incriminabile; e non si disdisse che dopo un mese, quando ne venne l'ordine da Roma. Che cosa prova questo?

Prova che io aveva ragione, cento ragioni di lamentare questo fatto nell'interesse dell'indipendenza della magistratura, dal momento che questa opinione strana, affatto personale del ministro, ha osato imporsi a quella di tutti i magistrati del regno.

Bel rispetto ai magistrati e alla giustizia!

E dire che l'onorevole ministro guardasigilli, per dispensarsi dal rispondermi, è venuto appunto testè invocando a suo favore questo argomento del rispetto!

Per ischermirsi dal darmi altre spiegazioni, egli si è trincerato dietro l'autorità giudiziaria che ordinò il processo nuovo, e dietro il rispetto che si deve alla sua azione, il quale, secondo lui, si offende col portare in quest'Aula dei fatti di cui ella si sta occupando. (*Mormorio a destra*)

Io sono molto disgraziato coll'onorevole guardasigilli. Tempo fa, in un'interrogazione che gli mossi per un arresto arbitrario, egli mi rispose che non mi rispondeva, perchè l'autorità giudiziaria non aveva avuto ad occuparsene; ora mi risponde che non risponde, perchè l'autorità giudiziaria se ne è occupata. Io capisco benissimo che di questo passo sarà molto difficile che l'onorevole guardasigilli si comprometta, ma sarà anche molto difficile che mi accontenti io. Se non che l'autorità giudiziaria mi sembra qui tirata non troppo a proposito in iscena. Conosco anch'io le teorie intorno alla separazione dei poteri, e ai pericoli dell'invadere la sfera del potere giudiziario: ed è forse in omaggio a quelle teorie che oggi in Italia persino i gabellieri si sono sostituiti ai magistrati. Ma non mi par molto serio il venire a parlare della divisione dei poteri a chi si lamenta appunto che questa divisione sia stata turbata, e che gli agenti di pubblica sicurezza abbiano messo le mani sopra una sentenza di giudici; non mi pare nè molto serio, nè molto a proposito il parlare del rispetto all'autorità giudiziaria a chi vi domanda conto precisamente di averlo conculcato ed offeso; l'appellarsi a una sentenza problematica di là da venire per giustificarsi di averne fatta a pezzi una, certa e categorica, che doveva essere inviolabile per voi.

Del resto, ripeto ancora quello che ho detto poco fa: certo l'onorevole ministro non mi credeva così ingenuo da supporre che io potessi trovare la sua risposta soddisfacente.

*Una voce a destra.* Soddisfacentissima.

**CAVALLOTTI.** Oh altro! per lei! (*Rumori a destra*) La finiscano. (*Con forza, volto a destra*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Cavallotti, ella sa che non ha il diritto di parlare, se non per dichiarare se è o non è soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro. Venga dunque alla sua conclusione, e non perdiamo altro tempo.

**CAVALLOTTI.** Cominci dall'imporre agli altri il silenzio.

Per venire alla conclusione, dichiaro e ripeto che non sono niente affatto soddisfatto delle dichiara-

zioni dell'onorevole ministro guardasigilli: e mi limito semplicemente a prendere atto del modo con cui egli si scansò dal rispondere sui punti veri intorno ai quali lo avevo invitato a spiegarsi. Pur troppo sono molte ormai le cose che in Italia non si rispettano più: sarebbe troppo pretendere che si rispettino una sentenza di giurati. (*Mormorio a destra*)

È questo semplicemente che mi premeva di constatare, e, constatato questo, fate pure quello che volete. Volete fare un processo? Fatelo, ma fatelo a me: presentate alla Camera la domanda di procedere, ed essa ve l'accorderà. Perseguitate i miei versi, da che siete tanto forti dell'appoggio del paese, da dovere aver paura di quattro rime: altri Governi hanno fatto lo stesso prima di voi! L'hanno fatto in Francia i Borboni della restaurazione, al tempo del processo di Béranger. Soltanto badate, il piedestallo che volete farmi ad ogni costo è troppo alto, ed io non lo merito; povero poeta come io sono, pur troppo le vostre persecuzioni non arriveranno mai ad innalzarmi fino all'altezza di Béranger; no, non sono io che sono Béranger, siete voi altri che siete i Borboni! (*Bravo! a sinistra — Rumori fortissimi a destra*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Cavallotti, ella ha proferte delle parole che assolutamente non ammetto. Ella ha mosso al Governo un'accusa ingiusta, infondata, tale insomma che io non posso che riprovarla.

**CAVALLOTTI.** Lei riprovi, ed io mantengo.

**PRESIDENTE.** Se ella non è Béranger, i ministri sono uomini che compiono il loro dovere. (*Movimenti prolungati*)

Ora passiamo alla discussione del bilancio definitivo pel 1874 del Ministero di grazia e giustizia.

« Titolo I. Spesa ordinaria. — *Amministrazione centrale.* — Capitolo 1. Ministero (Personale), lire 456,900.

« Capitolo 2. Ministero (Spese d'ufficio), lire 48,995.

« *Amministrazione giudiziaria.* — Capitolo 3. Magistrature giudiziarie (Personale), 20,250,000 lire. »

Onorevole Varè ha facoltà di parlare.

**VARÈ.** Leggo nella relazione, dove si parla di questo capitolo 3, dove si spiega la diminuzione di 250 mila lire, e se ne dà la ragione naturalissima, leggo queste parole: « Possono perciò restar calmi i nostri onorevoli colleghi, i quali sono turbati da ogni proposta di economie in questo bilancio. »

Potrei quasi domandare la parola per un fatto personale, perchè è noto che in un'altra non lontana tornata di questa Camera io ho appunto parlato di questo genere di economie. Però io non ho

chiesto la parola per combattere la cifra della diminuzione, ma solo per trarre occasione da questo capitolo terzo per ricordare un gravissimo danno che abbiamo in Italia. Se nelle condizioni odierne della Camera e del Governo, nelle condizioni politiche del Parlamento non si può adesso rimediare, almeno credo sia doveroso e giusto che il paese sappia come non si dimentica uno dei più gravi bisogni pubblici; voglio dire quell'enorme ritardo che soffrono le cause presso parecchi tribunali supremi.

Specialmente accennerò a quello che vedo più da vicino, la Corte di cassazione in Torino, nella quale ebbi l'onore di discutere la settimana scorsa per due cause che aspettavano la discussione da otto anni.

Io non so se proprio ad otto anni arriva l'arresto della Corte di cassazione di Napoli; però dicono essere anche essa in ritardo, ma per moltissime cause certamente ad otto anni arriva quella di Torino.

Ora i litiganti che hanno le cause alla Corte di cassazione, se devono aspettare otto anni perchè loro si dica: la sentenza denunciata è violatrice della legge, e voi dovete ritornare da capo, questi litiganti possono in buona coscienza dire che per loro non c'è stata giustizia. La giustizia tanto ritardata non si può più chiamare giustizia. L'onorevole guardasigilli che parecchie settimane fa paragonava la giustizia resa a nome dello Stato ad una assicurazione che lo Stato dà ricevendone il prezzo in forma di tassa, l'onorevole guardasigilli riconoscerà che tutti questi ricorrenti hanno pagato la tassa; l'hanno pagata per fare il ricorso; sono dunque in regola col premio!

Ora, questa compagnia d'assicurazione, giunto il momento, risponde all'assicurato: « aspettate otto anni, che io vi paghi il mio debito di farvi giustizia. » Questa compagnia d'assicurazione può dirsi in istato di fallimento.

Ripeto: non spero che le mie parole conducano ad un pratico risultato oggi, ma domando che non si dimentichi questa durissima condizione di cose, di cui nessuno ignora l'esistenza. Io non accuso nessuno.

Quasi tutti, anzi tutti i membri di quei tribunali supremi sono persone rispettabilissime e zelantissime; ma c'è qualche cosa nel sistema che impedisce che gli affari vadano avanti.

Io ho fatto questo richiamo, affinché il paese non creda che nel Parlamento si dimenticano le questioni. Bisogna che la giustizia si faccia.

Dopo detto questo, io non provo nessuna delibrazione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io deploro al pari dell'onorevole Varè i gravi ritardi che soffrono gli affari giudiziari davanti ad alcune Corti supreme del regno.

Molte sono le cause che hanno concorso, e che concorrono, a produrre questo inconveniente. Non mi farò a spiegarle all'onorevole Varè ed alla Camera perchè ormai sono conosciute le condizioni anormali delle Corti di cassazione del regno. È troppo noto ad ognuno che se vi può essere dubbio intorno al sistema da adottarsi circa la suprema magistratura del regno, egli è certo però che il sistema attualmente in vigore, ben lungi dal servire alla giustizia, le arreca anzi quotidiano discapito.

Posso assicurare l'onorevole Varè e la Camera che una delle principali mie preoccupazioni è precisamente quella del riordinamento della magistratura suprema.

Ma le importanti discussioni che occuparono in questa Sessione il Parlamento, non mi hanno permesso di presentare alcuna proposta sopra questo grave argomento. Per altro, se avrò l'onore di rimanere al posto che occupo, io non mancherò di sollecitare il compimento degli studi intrapresi sopra questo grave problema, e di rassegnarne, quanto più presto mi sarà possibile, la soluzione al Parlamento, acciocchè, provvedendo alla costituzione della magistratura suprema, possa riescire a far cessare quell'inconveniente che giustamente veniva lamentato dall'onorevole Varè.

Non tacerò intanto alla Camera che, per quanto il consentono le leggi ed i regolamenti in vigore, il Governo non ha ommessa e non ommette nessuna diligenza per ottenere che le Corti supreme cerchino di rimediare, almeno in parte, al grave arretrato che si verifica presso di esse, e che il disbrigo degli affari, soprattutto penali, riceva un corso più corrispondente alle esigenze della giustizia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**DE DONNO, relatore.** Sebbene l'onorevole mio amico Varè abbia fatto le sue osservazioni, non nello scopo (gli rendo giustizia) di censurare la Commissione del bilancio, ma di richiamare l'attenzione del guardasigilli sopra di un grandissimo inconveniente, quello del forte arretrato di cause presso la Corte di cassazione di Torino, pure io sento il debito di dichiarare alla Camera che la riduzione al capitolo 3 in esame, non è propriamente un'economia. E la Commissione si affrettava dichiararlo nella sua relazione in questi termini:

« È cosa normale tale economia, in modo che

si potrebbe affermare prodursi indipendentemente dalla volontà del ministro. »

È ritenendo la cosa molto importante, spinse il suo esame fino a vedere se le previsioni del ministro fossero confortate dalla situazione del Tesoro al 31 dicembre 1873, e la ritrovò, su tal capitolo, in perfetta armonia con quelle.

Se l'onorevole Varè avesse dirette le sue osservazioni allo scopo di censurare il guardasigilli perchè lascia, al di là del tempo necessario, dei posti vuoti, io non avrei che ridere sull'opportunità del capitolo in esame, ma egli, con quella lealtà che lo distingue, avendo accennato solo agli arretrati di affari che esistono nella Corte di cassazione di Torino, io sono costretto dire che la riduzione della somma segnata in capitolo non influisce per nulla all'arretrato che deplora. Del resto, a parte la questione di procedura, egli ha additato un serio inconveniente, ed io, tanto come relatore della Commissione, quanto in nome proprio, non posso che ringraziarlo, e son felice di venire in aiuto del suo assunto sottomettendo alla Camera le cifre precise di arretrato che si ha nella Corte di cassazione di Napoli, la quale aveva pendenti, alla fine del 1873, 8578 cause civili e 12,251 penali.

Queste cifre, o signori, non fanno che avvalorare il legittimo pensiero, che ha animato l'onorevole Varè a richiamare seriamente l'attenzione del Governo, affinché l'inconveniente grandissimo avesse fine.

La Commissione del bilancio, la quale ha dovuto limitare le sue osservazioni sulle modificazioni proposte in esso, finiva la sua relazione dicendo:

« E lascia intero il campo, a chi sarà chiamato a fare la novella relazione, di esporre i grandi bisogni e gli urgenti provvedimenti indispensabili alla retta amministrazione della giustizia. »

È primo fra tutti i bisogni ritiene quello di porre riparo a tali arretrati, chè, come bene diceva l'onorevole Varè, non è ordinata giustizia quella che giunge dopo tanti anni.

Avendo l'onorevole guardasigilli dichiarato esplicitamente che proporrà un progetto di legge per eliminare un tale difetto, io sono certo che nella relazione, che dovrà precedere quel progetto, saranno esposte tutte le cause che hanno prodotto l'arretrato e l'ammontare di esso.

È veramente effettivo, si domandano molti, questo arretrato, e come esso si compone? Tutte le cause attendono la decisione del magistrato? Io sono certo che l'onorevole ministro verrà con un progetto corredato da tali documenti da non dar luogo a dubbi ed incertezze per potere subito accingersi a far ri-

solvere la questione della magistratura suprema, questione che non può più lungamente rimanere in sospenso.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno proposte...

**TOCCI.** Vorrei aggiungere alle osservazioni fatte dall'onorevole Varè e dall'onorevole relatore un'altra osservazione, ed è questa; che nell'atto che trattiamo del ristagno degli affari delle Corti supreme, dovremmo ancora interessarci di quello che si verifica nelle Corti d'assise. Non so delle altre, ma parlando di fatti che conosco, mi restringo a parlare degli affari penali del distretto della Corte d'appello di Catanzaro.

E comincio dal dire che l'evasione ultima dei carcerati di Cosenza è dovuta più che al Ministero dell'interno, al Ministero di grazia e giustizia, per il motivo che quelle carceri riboccano di giudicabili. Io mi presi la pazienza l'altra volta, all'occasione di quella evasione, di fare qualche osservazione sulle statistiche penali ufficiali che si pubblicano dal Ministero di grazia e giustizia, ed ho dovuto convincermi, unitamente al mio collega amico Miceli, di questa dolorosa verità; che troppo grande è il numero dei giudicabili in quelle prigioni; che da quelle carceri non si esce, anche innocenti, se non che rare volte prima di sei mesi, molto più raro prima dell'anno; i più escono, quando vengono assolti, dopo l'anno, secondo la formola di quelle statistiche.

Ma che cosa significa quella formola, *dopo l'anno*? Significa due anni, e forse talora più ancora! E so io innocenti che sono usciti dalle carceri dopo due anni; e fossero pochi questi casi!

Onde si può da ciò arguire il grande numero dei detenuti, sproporzionato alla capacità delle prigioni, e dedurre la conseguenza della evasione: effetto di questo grande cumulo di reati che aspettano tempo e tempo per essere giudicati. E tanto non si può porre in dubbio questo fatto, che allorchè si trattò l'anno scorso in questo Parlamento dell'aumento dei funzionari nella Corte d'appello di Genova ed in altre Corti di non so quali provincie dell'alta Italia, io, pur accettando la proposta dell'aumento, mi rivolsi al guardasigilli, che era allora l'onorevole De Falco, e ricordandogli la mia provincia, gli dissi: signor ministro, nell'atto che voi aumentate il numero dei funzionari dei tribunali e Corti d'appello in alcune provincie, proposta che trovo giusta e alla quale non mi oppongo, badate che avete lasciata la provincia di Cosenza da otto mesi o dieci senza giustizia penale, e là riboccano le carceri di detenuti. Nè intendo dar colpa ai magistrati del luogo, i quali non sono in questione qui dove par-

liamo di tutt'altre cagioni, del loro poco numero, del modo dell'ordinamento e simili altre cause.

L'onorevole ex-ministro De Falco non ha potuto da quel banco, in cui ora siede l'onorevole Vigliani, contraddirmi, anzi convenne con me e disse: io trovo giuste le osservazioni del deputato Tocci; avrà forse dipinte le cose con colori alquanto più foschi della realtà, ma io riconosco che vi è un fondamento di verità in quello che ha detto e prendo impegno di provvedere in proposito. Egli fece qualche cosa; si riattivò l'esercizio della giustizia punitiva; ma rimane ancora a fare molto per quella provincia. Quali sono le intenzioni in proposito dell'onorevole attuale ministro?

Fra i provvedimenti generali dell'onorevole De Falco ve n'era uno molto opportuno, quello di far girare i Circoli d'assise; ed emanò una circolare in questo senso. Con quella circolare del resto non faceva che adempiere un voto della legge. Fu in esito delle formali promesse contenute in quella circolare che la città di Rossano, sede di tribunale, e fra le prime città della provincia fece i preparativi per questo Circolo, perchè non poteva dubitare delle promesse e della dichiarazione fatta dall'onorevole guardasigilli.

Senza gl'impegni e le promesse corse, è senza dubbio cosa utilissima per rinvigorire l'azione della giustizia penale che questi Circoli girino, secondo il voto della legge. Io raccomando in ispecial modo all'attenzione dell'onorevole ministro la sollecita attuazione di questa promessa; e con ciò, nel farsi dritto alle giuste insistenze della città di Rossano, si ottiene anche lo scopo sicuro di apportare un notevole miglioramento alle condizioni di quella provincia relativamente all'andamento ed agli effetti della giustizia punitiva, imperocchè facendo girare questi Circoli d'assise, si avvicina la giustizia al luogo del reato; e non vi è chi non veda i buoni risultati che vengono da questo fatto.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre obiezioni...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Posso assicurare l'onorevole Tocci che terrò conto speciale delle sue osservazioni, e che anzitutto verificherò, se esista o no realmente ancora qualche arretrato negli affari penali davanti alle Corti di assise delle Calabrie, e quando realmente siavi bisogno di dare qualche provvedimento per la sollecitazione dei giudizi penali in quella provincia, non mancherò di farlo. Quanto poi alla costituzione di un altro circolo di Assise, siccome il Governo dovrà occuparsi di una nuova circoscrizione delle Corti d'assise quando sia tradotto in legge il progetto relativo all'istituzione dei giurati, allora si presenterà l'occasione opportuna

per esaminare i bisogni delle diverse provincie del regno.

**TOCCI.** Ma io non parlava di circoscrizioni.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** E allora le particolari condizioni delle Calabrie saranno certo richiamate al più serio e accurato esame.

**TOCCI.** Io invero debbo dirmi soddisfatto della dichiarazione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia. Senonchè mi conviene rettificare un equivoco cui diedero luogo le mie parole: vale a dire che io non insisteva sulla costituzione di una nuova Corte di assise, pel momento; vi vorrebbe una legge, ed una legge vuole del tempo. Invece diceva soltanto che, nell'interesse della giustizia, occorreva ravvicinare i circoli di Assise in conformità del voto della legge e delle promesse dell'onorevole De Falco. A questo scopo domandava che fosse data sollecita e piena esecuzione a favore della città di Rossano, per cui pende la pratica al Ministero, a quella circolare dell'onorevole De Falco con cui prometteva di far girare questi circoli nella stessa provincia, e ciò anche prima di provvedere all'aumento di nuove Corti di assise.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, rimarrà approvato lo stanziamento del capitolo.

(Sono poscia approvati i seguenti:)

« Capitolo 3. Magistrature giudiziarie (Personale), lire 20,250,000.

« Capitolo 4. Magistrature giudiziarie (Spese di ufficio), lire 893,500.

« Capitolo 5. Archivi (Personale), lire 310,150.

« Capitolo 6. Archivi (Spese d'ufficio), lire 49,300.

« Capitolo 7. Archivi (Spese variabili), lire 16,820.

« Capitolo 8. Spese di giustizia, lire 6,050,000.

« Capitolo 9. Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali, lire, 25,340.

« Capitolo 10. Pigionj, lire 105,000.

« Capitolo 11. Riparazioni, lire 105,550.

« Capitolo 12. Spese di viaggio e di tramutamento, lire 140,000.

« *Culti.* — Capitolo 13. Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi), lire 252,430 28.

« Capitolo 14. Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese variabili) lire 278,790.

« Capitolo 15. Assegni di culto nella provincia di Roma, lire 30,362.

« *Spese diverse e comuni.* — Capitolo 16. Spese postali, lire 12,800.

« Capitolo 17. Dispacci telegrafici governativi, lire 42,930.

« Capitolo 18. Sussidi a vedove ed a famiglie di impiegati dipendenti dall'amministrazione, lire 105,500.

« Capitolo 19. Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 148,141 03.

« Capitolo 20. Casuali, lire 53,000.

« Titolo II. Spesa straordinaria. — Capitolo 21. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione, lire 242,850.

« Capitolo 22. Assegni di disponibilità, 410,540. lire.

« Capitolo 23. Sussidi alle cancellerie giudiziarie ed agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge, lire 170,300.

« Capitolo 23 *bis.* Aumento di funzionari giudiziari di alcune Corti d'appello e tribunali, ed istituzione di nuove preture, lire 100,400.

« Capitolo 24. Assegno per la riedificazione della basilica Ostiense, lire 453,335.

« Capitolo 25. Assegno per lavori alla chiesa di Santa Maria di Trastevere in Roma, lire 21,500.

« Capitolo 25 *bis.* Quota di concorso al comune di Bologna per la provvista di un palazzo di giustizia, lire 26,000.

« Capitolo 25 *ter.* Rimborso al municipio di Catania di spese anticipate per l'impianto della Corte d'appello, lire 26,664. »

**LARUSSA.** Ho chiesto la parola, per pregare l'onorevole guardasigilli di compiacersi prendere nota, di una pratica pendente presso il Ministero di grazia e giustizia, che interessa l'amministrazione provinciale di Catanzaro.

L'articolo 25 *ter*, or ora approvato dalla Camera, porta il rimborso al municipio di Catania di spese erogate per quella Corte d'appello.

Intanto, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia dell'esercizio in corso, con mia sorpresa non ho trovato piazzato alcun articolo di rimborso in favore della provincia di Catanzaro; eppure la stessa deve conseguire dal Governo di molte migliaia di lire per la causa che brevemente accennerò.

La detta provincia, che m'onoro di rappresentare amministrativamente e politicamente, mediante concessione sovrana, divenne proprietaria, nella città di Catanzaro, di un vasto locale, ex-convento dei padri domenicani, dietro la soppressione operatasi per effetto di legge del Governo francese.

Ingenti somme furono spese dall'amministrazione provinciale onde ridurre l'edificio alla sua nuova destinazione di palazzo di giustizia, in modo da non lasciare nulla da desiderare sotto il rapporto di decenza, e comodità; oltre la spesa della manutenzione annuale, e per riparare i danni dei tremuoti del 1832 e 1870.

Ricordo a me stesso, che le leggi napolitane mettevano a carico delle provincie i locali dei collegi giudiziari, mentre l'organico giudiziario in vigore ha stabilito per le Corti di appello di essere a peso dello Stato.

Surta in questi ultimi anni disputa circa la proprietà del suddetto locale, il Ministero di giustizia, inteso l'avviso del Consiglio di Stato, ritenne che la concessione governativa era venuta meno, e che la provincia aveva soltanto diritto alla rivalsa di tutto quanto aveva speso fino al 1862.

La rappresentanza provinciale resistette a tale determinazione, ma poscia, facendo della necessità virtù, stimò prudente partito di avviare la pratica per la liquidazione almeno del suo forte credito, curando la rimessa degli atti richiesti al Ministero.

Se il Ministero ha già provveduto all'estinzione del debito verso il municipio di Catania, sembrami che sia giusto di doversi preoccupare del pagamento della somma dovuta all'amministrazione provinciale di Catanzaro.

Laonde mi auguro che richiamata, in questa discussione, l'attenzione dell'onorevolissimo guardasigilli sulla pratica, essa verrà tosto espletata, e di conseguenza nel bilancio di prima previsione del 1875 sarà segnato l'articolo di esito corrispondente al credito della provincia di Catanzaro, per la Corte di appello; ed a ciò si limita la mia preghiera.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La pratica relativa alla spesa fatta dalla provincia o dal municipio di Catanzaro, relativamente al locale della Corte d'appello delle Calabrie, si trova ancora in corso, e subito che sia arrivata a maturità, e che sia ben definita la somma che debba cadere a carico del Governo, stia pur certo l'onorevole Larussa che sarà dovere del Ministero di grazia e giustizia d'inscrivere nel bilancio la somma stessa precisamente come fa nell'attuale bilancio per le due Corti di Palermo e di Catania.

**LARUSSA.** Mi dichiaro soddisfatto della risposta del signor ministro, e di nuovo lo prego di avere a cuore le mie premure a pro della provincia di Catanzaro.

**PRESIDENTE.** « Capitolo 25 *ter*. Rimborso al municipio di Catania di spese anticipate per l'impianto della Corte d'appello, lire 26,664.

« Capitoli aggiunti per spese residue dell'anno 1873 e retro non aventi riferimento a quelli iscritti nello stato di prima previsione per l'anno 1874:

« Capitolo 26, Fondo per restauri straordinari ad alcune chiese di regio patronato, lire 23,900.

« Capitolo 27. Lavori supplementari ai locali della Corte d'appello in Roma, lire 30,000.

« Capitolo 28. Riparazioni alla Corte d'appello e procura generale di Catanzaro, lire 5165.

« Capitolo 29. Lavori ai locali per la sezione III della Corte d'appello in Venezia, lire 20,000.

« Capitolo 30. Congruue, lire 8338.

« Capitolo 31. Indennità di decime, lire 8224.

« Capitolo 32. Assegni diversi di culto, 19,770 lire.

« Capitolo 33. Spese sul fondo spogli e sedi vacanti in Sicilia, lire 38,190.

« Capitolo 34. Costruzione di edifizii sacri, lire 34,218 60.

« Capitolo 35. Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le provincie toscane, lire 234.

« Capitolo 36. Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le provincie della Venezia e di Mantova, lire 41,112.

« Capitolo 37. Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le provincie napoletane e siciliane, lire 9794.

« Capitolo 38. Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agl'impiegati dell'amministrazione centrale) - Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie, lire 1000.

« Capitolo 39. Spese straordinarie alla chiesa di Sant'Andrea in Mantova, lire 27,638.

« Capitolo 40. Assegnamento straordinario a favore del collegio italo-greco di Sant'Adriano in Calabria, lire 51,000.

« Riepilogo: parte ordinaria, lire 29,375,508 31; parte straordinaria, lire 1,770,172 60; stanziamento complessivo, lire 31,145,680 91. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Essendo stata distribuita la relazione del bilancio dell'entrata, l'inscrivo all'ordine del giorno della seduta di domani, mantenendovi le altre materie che già vi stanno.

**DI SAN DONATO.** L'inscrive prima o dopo di queste materie?

**PRESIDENTE.** Prima.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Pregherei la Camera di consentire a che questo bilancio abbia il passo sugli altri argomenti, perchè domani dovrò trovarmi al Senato, dove, esaurita la discussione sulla proposta di legge relativa ai giurati, alla quale dovrò assistere il mio collega il ministro di grazia e giustizia, comincerà la discussione relativa ai provvedimenti finanziari.

**PRESIDENTE.** La Camera ha sempre avuto per norma di far precedere la discussione dei bilanci ad ogni altra.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Farei ancora la mozione

di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge che si riferisce a due tratti di strada ferrata d'interesse privato, che nulla costeranno allo Stato, essendo ad esclusivo carico dell'industria privata. Intendo dire i due tratti dalla Tremezzina a Porlezza, e da Luino a Fornasette.

**PRESIDENTE.** Intanto credo bene che si metta all'ordine del giorno il disegno di legge per estensione alle provincie venete e di Mantova della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER CONVALIDAZIONE DI DECRETI DI PRELEVAMENTI DI SOMME DAL FONDO DELLE SPESE IMPREVISTE PEL 1873.**

(V. Stampato n° 52)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per convalidazione di decreti di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste pel 1873.

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando di parlare, si passa alla discussione dell'articolo unico di questo progetto di legge.

Ne do lettura:

« Sono convalidati i decreti reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal *Fondo per le spese impreviste*, stanziato al capitolo 184 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1873. »

(Si dà pure lettura della tabella. — Vedi pagina 2634 degli atti del Parlamento.)

Pongo ai voti quest'articolo unico testè letto.

(È approvato.)

Domani alle due...

**DI SAN DONATO.** Signor presidente, si potrebbe ancora discutere il progetto di legge per dichiarare di pubblica utilità alcune opere di ampliamento e riordinamento della piazza del municipio di Napoli.

**PRESIDENTE.** Sta bene: allora procederemo nell'ordine del giorno.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SPESA PEL MIGLIORAMENTO DEI FONDALI DI GENOVA, LIVORNO E VENEZIA.**

(V. Stampato n° 66)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per spesa pel migliora-

mento dei fondali dei porti di Genova, Livorno e Venezia.

La discussione generale è aperta su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda di parlare, si procederà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la straordinaria spesa di 2,800,000 lire per i seguenti lavori di scavo, cioè:

« 1° Per completamento della escavazione del bacino acquee presso la stazione ferroviaria marittima in Venezia . . . . . L. 800,000

« 2° Per approfondamento del canale della Giudecca, il quale mette in comunicazione fra loro il bacino suddetto col grande canale di militare e commerciale navigazione . . . . . » 600,000

« 3° Per la prosecuzione degli scavi straordinari nel porto di Genova . . . » 440,000

« 4° Per la prosecuzione degli scavi straordinari nell'interno del porto Mediceo . . . . . » 960,000

Totale . . . L. 2,800,000

Il deputato De Amezaga ha facoltà di parlare.

**DE AMEZAGA.** Potrà parere che io esca fuori del seminato, ma mi era d'uopo rivolgere la parola all'onorevole ministro dei lavori pubblici, e colgo quest'occasione.

Le parole da lui pronunziate avant'ieri ed avant'ieri l'altro, se bene intesi, suonarono così: « non si vogliono nuovi aggravii, ebbene, non si possono più fare nuove spese. » In verità, questa sentenza, a cui feci plauso, perchè rispondeva al concetto che chi non vuole pagare tributi allo Stato non ha diritto alla sua protezione, quando avesse per significato l'abbandono dei progetti i quali interessano al più alto grado le condizioni economiche del paese, sarebbe enormemente grave.

Io diedi il mio voto favorevole a tutte le leggi finanziarie, palesemente e nell'urna, ma io non invoco questo atto della mia coscienza per chiedere al Governo di spendere a beneficio della città che qui mi ha inviato; solo intendo sdebitarmi verso di essa di un obbligo mio, richiamando l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici sul suo porto.

Non ho bisogno di citare cifre per dimostrare l'importanza del movimento commerciale di quella città. Nessuno lo nega, come nessuno nega che questo movimento sia in via di progresso. Ma non bisogna illudersi; un formidabile concorrente si prepara a disputare a quella città i benefici della sua posizione geografica con opere idrauliche che ren-

deranno rapide e sollecite le operazioni di traffico delle navi mercantili.

Marsiglia ha tre porti sicurissimi provveduti di ampie e sviluppate calate, di mezzi pronti per lo sbarco e l'imbarco delle merci, e tuttavia il Governo di Francia ha testè decretata la somma di 20 milioni per perfezionare, dirò meglio, per completare la potenza produttiva di quell'emporio di commercio, che è uno dei fattori principali della prosperità della Francia.

Quale contrasto! Genova invece non ha che un sol porto mal sicuro, esposto ai venti dominanti, i quali per 90 giorni dell'anno ne agitano le acque.

Genova non ha una sola banchina a cui le navi di gran portata possano accostarsi; tutto in esso è primitivo: passeggeri, merci debbono assoggettarsi ad un doppio trasbordo; quindi perdita di tempo, perdita di denaro, inferiorità assoluta di fronte a Marsiglia. Quale sarà la conseguenza di questo stato di cose, che minaccia di perdurare?

Il San Gottardo si avvicina a noi, e noi nel trascurare il porto di Genova ci allontaniamo da esso: la corrente commerciale del Mediterraneo va in cerca del suo letto naturale, e noi vi opponiamo un argine; essa quindi si getterà nel letto artificiale che la previdenza dei Francesi avrà saputo crearle, e gettatavisi, nè la nostra volontà, nè i nostri sforzi basteranno a sviarla ed attrarla a noi. Ponderi l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Vorrei soggiungere che i miglioramenti a farsi nel porto di Genova comprendono due distinte questioni, la questione finanziaria, e la questione tecnica.

Non parlerò della questione finanziaria, ma riguardo all'altra sarei a pregare caldamente l'onorevole ministro di volere affrettarne la soluzione, tenendo presente che il risultato degli studi che furono fatti in proposito, in nome del Governo, da un esimio ingegnere idraulico di cui non voglio fare il nome, fu condannato da tutti coloro che sanno che cosa sia un porto senza il bisogno di ricorrere al dizionario.

SPAVENTA, *ministro per i lavori pubblici*. Veramente non mi pare il momento opportuno per discutere la questione del porto di Genova. Posso però assicurare l'onorevole De Amezaga che il Governo si preoccupa di tale questione nel modo più vivo. Già fin da quando fu discusso il bilancio di prima previsione io ebbi a fare la stessa dichiarazione. Potrebbe quindi supporre che d'allora in poi non si sia fatto alcun passo innanzi, perchè oggi non fo che ripetere la medesima dichiarazione; ma la cosa non è così.

L'onorevole De Amezaga ha molto sagacemente

distinto i due elementi importanti della questione, vale a dire la parte tecnica e la parte finanziaria. Egli ha parlato della parte tecnica, la parte finanziaria l'ha lasciata al buio. In questa stagione la parte finanziaria di qualsiasi lavoro pubblico va meglio lasciata nell'ombra. Io fo altrettanto.

Quanto alla questione tecnica, io dovrei essere ugualmente imbarazzato a parlarne, perchè di fatto i progetti tecnici finora pervenuti al Ministero circa la sistemazione del porto di Genova sono moltissimi, e alcuni di persone peritissime nell'arte dell'ingegneria.

Fra questi ve n'ha uno studiato da una Commissione di ingegneri del Governo, il quale, se bene ho inteso, è quello solo che l'onorevole De Amezaga ha condannato, ed in un modo veramente crudele, perchè, se non erro, ha detto che è quello che si condanna da chiunque legga in un dizionario che cosa sia un porto.

DE AMEZAGA. Ho detto che si condanna da chiunque non ha bisogno di ricorrere ad un dizionario per sapere che cosa sia un porto.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Ebbene, il sentimento rimane lo stesso.

Ma io dico che la condanna che l'onorevole De Amezaga fa del solo progetto degli ingegneri del Governo, dei Consigli tecnici dai quali egli è circondato, dimostra, per lo meno, che la questione è gravissima; perchè se il Governo deve mettere da banda questo progetto ed accettarne un altro, non potrebbe farlo senza gravissime ragioni, e senza il consiglio di uomini nei quali egli possa riporre altrettanta fede quanta, per lo meno, ne ha negli ingegneri suoi.

Quindi io conchiudo dicendo che sulla questione tecnica il Governo deve ormai prendere un partito; ma rimane la questione finanziaria; e nei momenti attuali non saprei prendere alcun impegno, per cui l'onorevole De Amezaga possa un giorno rimproverarmi di non avere adempiuto alla mia promessa.

CAVALLETTO. L'onorevole presidente del Consiglio, preoccupandosi giustamente della condizione finanziaria dello Stato, ha dichiarato che, nella insufficienza dei provvedimenti finanziari approvati dalla Camera, egli intendeva che le spese si dovessero limitare od aggiornare. Ora, io vedo qui un progetto di legge che ci viene presentato, e che pare anche appoggiato dal Ministero, per 2,800,000 lire..

PISSAVINI. Sono opere già fatte.

CAVALLETTO. Non sono fatte, inquantochè questa spesa si ripartisce in parecchi anni. Per il 1874 si domanda la spesa di 700,000 lire. I contratti per gli appalti sono già in corso. Io non vedo alcuna

difficoltà di autorizzare per quest'anno la spesa necessaria per i lavori che s'intende di eseguire quest'anno; quindi, in luogo di autorizzare fin d'ora la spesa di 2,800,000 lire, io propongo che si autorizzi soltanto la spesa di 760,000 lire. Ciò non toglie che nel novembre prossimo il ministro non venga a proporre un progetto nuovo completo per il resto della somma; in questo modo saremo coerenti, perchè non faremo impegni di somme grosse fino a che il Parlamento non avrà provveduto i mezzi per sopperire a queste grosse spese. Facciamo le spese che sono in giornata assolutamente necessarie; non impegniamoci in spese per gli anni venturi. Il ministro sarà, come dissi, in tempo a presentare in novembre un progetto di legge per le spese suppletorie.

Io dunque voterò per 760,000 lire, e rifiuto il mio voto per la spesa di 2,800,000 lire.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** La proposta dell'onorevole Cavalletto ha l'aria di essere una proposta che miri a incoraggiare lo spirito di economia nella Camera, ma in effetto non riesce a questo intento.

Come ho detto nei giorni passati, perchè ho avuto occasione di discorrere di questa spesa già due volte, questa somma di lire 2,800,000 serve per adempiere gli obblighi che il Governo ha incontrato mercè tre convenzioni, le quali sono in corso di esecuzione.

Queste convenzioni riguardano lavori ripartiti in parecchi anni e importano quindi spese da pagare in parecchi anni fino alla concorrenza di 2,800,000 lire.

Qui facciamo la legge, colla quale assegniamo il fondo, salvo poi a stanziarlo nei bilanci successivi fino a che durano i contratti e nelle somme corrispondenti alle rate annuali, che dobbiamo pagare, giusta i contratti medesimi.

L'onorevole Cavalletto dice: assegnate ora la somma per far fronte all'obbligo che avete contratto nell'anno, rimettete ad altro tempo di assegnare le somme che vi abbisognano per soddisfare agli obblighi che scadono negli anni successivi.

Questo discorso non mena ad altro effetto che a questo, cioè che nel mese di novembre bisognerà presentare un'altra legge per potere iscrivere nel bilancio la somma che si dovrà pagare nell'anno 1875.

Ora io dico: questo non giova a nulla; un'economia così non si fa; non ne nasce altro effetto che quello di dover ripetere un atto che, secondo tutti i precedenti, si suole fare una volta.

Qui vi sono dei contratti che importano una spesa

da pagarsi in parecchi anni; il Parlamento esamina la convenienza della spesa, e tutte le altre condizioni dei contratti, e su quali basi essi furono stabiliti, e riconosciuto questo, assegna la somma per eseguire le opere in questi contratti contemplate.

Poi vengono gli stanziamenti annuali, se la somma è ripartita in diversi anni; e qui siamo precisamente nel caso.

I contratti furono stipulati da parecchi anni; ce ne ha uno tra essi che rimonta sino al 1868, un altro al 1870, un altro al maggio del 1873. Ciascuno ha le proprie scadenze. Ogni anno gli stanziamenti devono corrispondere alle rate necessarie a pagare quella parte di lavoro che avrà luogo nell'anno.

Qui oggi non facciamo altro che assegnare la somma complessiva; lo stanziamento poi avrà luogo nel bilancio definitivo dell'anno, per la parte che riguarda quest'anno, e gli stanziamenti per gli anni venturi saranno fatti nei bilanci degli anni venturi. Ma se questa legge non si facesse, l'iscrizione non potrebbe aver luogo; o se si facesse assegnando soltanto la somma da stanziare nell'anno, il Ministero sarebbe costretto a presentare negli anni venturi ancora altri progetti di legge per essere autorizzato agli altri stanziamenti.

Ma siccome questi stanziamenti sono obbligatorii, necessari, indispensabili, così è meglio fare ora la legge una volta per tutte, senza obbligare l'amministrazione a ritornare di nuovo per lo stesso oggetto dinanzi al Parlamento.

**LACAVA, relatore.** Dopo il discorso dell'onorevole ministro non dirò che pochissime parole. Voglio fare solamente avvertire alla Camera una cosa non toccata dall'onorevole ministro. Ricorderà la Camera che nel bilancio di prima previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo 17, *Manutenzione dei porti*, era stanziata la somma di lire 1,700,000, e che questa somma era stabilita per le escavazioni tanto ordinarie che straordinarie.

La Commissione generale del bilancio aveva diverse volte fatto rilevare al Ministero ed alla Camera che per la nostra legge di contabilità fra le spese per le escavazioni ordinarie e quelle per le straordinarie bisognava fare una distinzione, e il Ministero, deferente a questa proposta della Commissione generale del bilancio, accettò, in occasione della discussione del bilancio di prima previsione, questa distinzione; ed allora il capitolo 17 da lire 1,700,000 fu ridotto ad un milione, e rimase approvato nel bilancio di prima previsione, parte ordinaria, per la somma di un milione.

Fu fatto quindi sin d'allora nel bilancio un risparmio di 700,000 lire, e il ministro sia nella di-

scussione che ebbe luogo alla Camera, sia con una nota inviata alla Commissione generale del bilancio, fece rilevare che egli si riservava di destinare queste 700,000 lire per escavazioni straordinarie, mediante progetti speciali di legge, uniformandosi così alla legge di contabilità ed alla proposta della Commissione medesima, che cioè le escavazioni straordinarie dovessero essere approvate con progetti di legge speciali, ed avere capitoli speciali nel bilancio.

Ora, siccome dalla somma complessiva di quel capitolo prima della distinzione testè accennata si prelevano le somme per l'escavazione dei fondali dei tre porti di Genova, di Livorno e di Venezia, così, dopo fatta quella distinzione e ridotto il capitolo ad un solo milione, fu necessità proporre questo progetto speciale di legge, il quale si serve appunto di quella somma che già era prima stabilita in bilancio al capitolo 17.

Ma, oltre di queste ragioni che io chiamerei di ordine amministrativo e finanziario, abbiamo anche dei contratti coi quali ci siamo impegnati a fare queste spese, per le quali finora non vi era bisogno di un fondo speciale nel bilancio, perchè, come sopra ho accennato, questo era confuso nel capitolo 17. La distinzione che noi abbiamo fatta per ottemperare alle disposizioni della legge di contabilità non può annullare gl'impegni contrattuali assunti.

A me pare quindi che questo progetto di legge, oltre ad essere urgente e necessario, perchè è necessario pur troppo escavare e migliorare i fondi dei porti di cui parliamo, avesse già il suo fondo in bilancio. E mi premeva di fare rilevare tutto ciò, poichè la somma di cui veniamo ora a disporre era già prevista e stanziata sotto altra forma nel bilancio.

**CAVALLETTO.** Le cose dette dall'onorevole relatore non mi erano punto ignote; la mia proposta l'ho fatta appositamente per corrispondere alla dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio.

Oggidì che i provvedimenti finanziari sono insufficienti alle spese, è necessario arrestarsi a queste spese e limitarle al bisogno della giornata.

Io non ammetto che si debbano impegnare fino d'ora tutte le lire 2,800,000 per questi lavori, come non ammetterò che si debbano impegnare cinque milioni di lire per le riparazioni idrauliche, e altri cinque milioni di lire per i porti, come ci fu proposto; io ammetto soltanto che si possa spendere tutto quello che è necessario per l'anno venturo.

In novembre il Ministero presenterà proposte di nuovi provvedimenti finanziari, e proposte per le spese da farsi. Questa limitazione è un impegno al

Parlamento per votare i provvedimenti, e finchè non ci sono provvedimenti adeguati noi non possiamo e non dobbiamo impegnarci in spese nuove ed ingenti: questo è un obbligo morale che noi imponiamo per provvedere alle finanze.

La mia proposta non è niente affatto impraticabile, io non domando economie, io domando che diamo un pegno al paese di arrestarci nella via delle grandi spese senza avere i mezzi di provvedervi. Questo è quello che io vi domando ora. Se non ci fossero i contratti già stipulati per i lavori in discorso, io non vi farei questa proposta in quanto che per 760 mila lire non si potrebbero fare utili appalti; ma si hanno contratti già in corso, lavori in attualità di esecuzione; quindi accordando noi ora soltanto quel fondo che è necessario per fare i lavori che devonsi eseguire in quest'anno, provvediamo convenientemente ai bisogni presenti.

Mi pare che la mia proposta sia perfettamente consona all'idea esposta dal presidente del Consiglio e sia tale da avere una influenza veramente morale sul paese, da mostrare al paese che se si vuole che siano fatti i lavori necessari per la proprietà pubblica, è pure necessario che il paese faccia sacrifici per dare alle finanze nazionali i mezzi corrispondenti.

Io quindi prego la Camera di accettare la mia proposta come pegno dell'obbligo serio che ci imponiamo di dare alle finanze i mezzi necessari per provvedere alle spese dei lavori pubblici.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io ringrazio l'onorevole Cavalletto di venire in mio aiuto; ma veramente vorrei che guardassimo le cose come sono.

Il Governo ha detto che non prende nuovi impegni senza che vi corrispondano nuovi cespiti di entrata. Questa deve essere una promessa seria, e che veramente conduca allo scopo che l'onorevole Cavalletto si propone. Ma il caso qui è diverso.

Noi abbiamo dei contratti e delle somme già impegnate. Ora, potete voi sperare quando saremo al fine dell'anno, di fermarvi e di non andare più avanti in queste spese? Se lo potete, allora la ragione dell'onorevole Cavalletto è giusta. Ma se non lo potete, senza essere soggetti ad indennità, allora io non vorrei che dessimo alle nostre deliberazioni un aspetto che non fosse abbastanza serio, perchè ci si potrebbe dire: come? Non volete neppure votare delle spese impegnate? Codesta non è che una apparenza.

Bisognerebbe per lo meno che all'articolo 1, dove l'onorevole Cavalletto vuol dire solo: « Sono stanziati 700,000 lire per l'anno 1874, » ne facesse seguire un secondo espresso nei seguenti termini,

cioè: « il Governo del Re è autorizzato a sciogliere i contratti e dare le indennità necessarie. »

Senza questo secondo articolo, temo che la proposta dell'onorevole Cavalletto non abbia alcuna portata; poichè si sa che per impegni presi, per contratti che risalgono sino al 1878, siamo necessariamente obbligati a stanziare queste somme che già erano nel bilancio, ma vi figuravano tra le spese ordinarie, ed ora per regolarità si sono poste nelle straordinarie.

Io desidero quanto l'onorevole Cavalletto che il paese ritenga che noi non vogliamo impegnarci in nuove spese senza avere nuovi cespiti d'entrata. Ma non vorrei che si dicesse: codeste spese per le quali vi hanno dei contratti, sono state tolte per apparenza, ma vedrete che, giunti a novembre, dovranno rimetterle.

Ecco la ragione che mi fa esitare ad accettare la proposta dell'onorevole Cavalletto, ragione accennata anche dall'onorevole mio collega il ministro dei lavori pubblici. Imperocchè la sola e pura dilazione delle spese che sono già impegnate, non avrebbe, a parer mio, quel carattere di serietà che devono avere le deliberazioni del Parlamento.

**DE AMEZAGA.** Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, e mi permetto d'insistere nella mia raccomandazione di voler affrettare la soluzione della questione tecnica.

A risolverla parmi che potrebbe bastare una Commissione mista, la quale esaminerebbe questi 19 progetti; essa potrebbe anche esaminarne 20, e quindi anche il progetto governativo.

In quanto a quest'ultimo, mi sia lecito di dire che fu elaborato in altri tempi, cioè in epoca in cui probabilmente non si potevano prevedere i bisogni attuali e futuri del porto di Genova.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'anno passato è stato esaminato dalla Commissione.

**DE AMEZAGA.** Avranno avuto la vista corta. Mi permetta l'onorevole ministro di dirgli che se quel progetto fosse stato attuato, non gli augurerei di trovarsi sulla nave che dovesse entrare nel porto di Genova con un fortunale da libeccio, che in quel caso dovrebbe raccomandarsi a tutti i suoi santi patroni ed anche a quelli del capitano.

**MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.** Quanto alla questione promossa dall'onorevole Cavalletto, voglio ancora fare un'osservazione puramente costituzionale. La ragione per cui fu presentato questo progetto di legge, fu anche per legalizzare questi contratti. La Commissione del bilancio ritenne che questi contratti, come quelli che riguardavano spese straordinarie, non avrebbero potuto essere

fatti senza essersene avuta l'autorizzazione del Parlamento. Questa legge assegnando ora il fondo necessario per pagare i contratti stessi, compie nel Governo la facoltà che si arrogò di farli.

È una sanatoria. Se si trattasse di stanziare nel bilancio dell'anno la somma di 760,000 lire come spesa ordinaria non vi sarebbe bisogno di questa legge speciale: io ne avrei fatta la proposta nella compilazione del bilancio: ma qui si tratta di una spesa straordinaria, e per impegnarsi a farla, il Governo deve essere autorizzato da una legge speciale che riguarda l'intera spesa.

All'onorevole Amezaga poi aggiungerò che l'idea di nominare una Commissione tecnica per studiare il porto di Genova, io l'ho già avuta prima d'oggi; però egli vorrebbe di più che questa Commissione fosse mista.

Ma la Commissione permanente dei porti non è una Commissione mista? In essa entrano quegli elementi che ispirano più fiducia all'onorevole Amezaga: nondimeno quella Commissione appunto ha adottato un progetto che non è di soddisfazione dell'onorevole Amezaga.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cavalletto, non insiste nella sua proposta?

**CAVALLETTO.** Non insisto, ma mi riservo di votare contro la spesa complessiva di 2,800,000 lire.

**PRESIDENTE.** Ossia voterà contro il progetto di legge.

« Art. 1. È autorizzata la straordinaria spesa di 2,800,000 lire per i seguenti lavori di scavo, cioè:

« 1° Per completamento della escavazione del bacino acqueo presso la stazione ferroviaria marittima in Venezia . . . . . »	L. 800,000
« 2° Per approfondamento del canale della Giudecca, il quale mette in comunicazione fra loro il bacino suddetto col grande canale di militare e commerciale navigazione. . . . . »	600,000
« 3° Per la prosecuzione degli scavi straordinari nel porto di Genova . . . . . »	440,000
« 4° Per la prosecuzione degli scavi straordinari nell'interno del porto Mediceo »	960,000
	<u>Totale . . . L. 2,800,000</u>

Lo pongo ai voti.

(È approvato, e lo sono del pari senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 2. La detta somma di lire 2,800,000 sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici sotto apposito capitolo colla denominazione di *Escavazione per miglioramento dei fondali dei porti di Genova, Livorno e Venezia*, e verrà ri-

partita per lire 760,000 nel 1874; lire 760,000 nel 1875; lire 540,000 nel 1876; lire 540,000 nel 1877 e lire 200,000 nel 1878. »

« Art. 3. Nella parte attiva del bilancio del Ministero delle finanze verranno iscritte, in apposito capitolo dei corrispondenti esercizi le quote di concorso a carico degli enti interessati in conformità della legge 20 marzo 1865. »

Tanto per questo disegno di legge quanto per l'altro che fu oggi approvato per alzata e seduta, verrà stabilito il giorno in cui si dovrà procedere alla votazione a scrutinio segreto.

La seduta è levata alle ore 6 20.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Discussione del bilancio definitivo dell'entrata pel 1874.

Discussione dei progetti di legge:

2° Spesa per l'adattamento di case destinate alla legazione italiana a Costantinopoli;

3° Disposizioni intorno all'amministrazione della Cassa militare;

4° Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento e riordinamento della piazza del municipio di Napoli;

5° Spesa straordinaria per opere marittime nei porti di Girgenti, Palermo, Salerno, Castellammare, Napoli, Venezia;

6° Estensione alle provincie venete della legge sulla pubblica sanità;

7° Concessione di due tratti di ferrovia da Trezzina a Porlezza, e da Luino a Fornasette.